

I DUE VOLTI DELLA VIDEOCONFERENZA NELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA TRA STATI MEMBRI

di Niccolò Tronchin

*(Borsista di ricerca in diritto processuale penale,
Università di Ferrara)*

Il contributo indaga criticamente l'impiego della videoconferenza nella cooperazione giudiziaria in materia penale tra Stati membri dell'Unione europea, concentrandosi sulla distinzione tra videoconferenza "acquisitiva", finalizzata all'assunzione della prova dichiarativa, e videoconferenza "partecipativa", diretta a consentire la presenza dell'imputato al processo da remoto. Prendendo le mosse dalla causa C-325/24 (*Bissilli*), l'autore esamina i limiti applicativi della direttiva 2014/41/UE sull'ordine europeo di indagine e mette in evidenza i rischi derivanti dall'utilizzo dell'o.e.i. per scopi eccedenti l'acquisizione probatoria. L'analisi si sviluppa attraverso la ricostruzione delle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Firenze, delle ragioni del rifiuto all'esecuzione dell'euromandato opposte dall'autorità giudiziaria belga, della successiva riforma legislativa sui collegamenti audiovisivi intervenuta in Belgio e delle Conclusioni dell'Avvocato generale, fino alla decisione resa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. In tale prospettiva, emerge il ruolo centrale del principio di legalità processuale nella delimitazione dell'uso transnazionale della videoconferenza. Lo scritto affronta poi la questione pregiudiziale formulata dalla Corte d'Appello di Venezia nella causa pendente C-499/25 (*Strinotto*), concernente il rapporto tra ordine europeo di indagine e mandato d'arresto europeo, e ne rileva gli elementi di continuità sistematica con il caso *Bissilli*, anche in relazione alla possibile incidenza della soluzione interpretativa offerta dalla C.G.U.E sull'esito del nuovo rinvio. In chiave *de iure condendo*, vengono infine avanzate alcune proposte per l'introduzione di una disciplina europea espressa della videoconferenza partecipativa transnazionale, sulla scorta delle più recenti iniziative intraprese sul punto dalle istituzioni UE, con l'obiettivo di salvaguardare i diritti fondamentali della persona accusata.

The paper critically investigates the use of videoconferencing in judicial cooperation in criminal matters between Member States of the European Union, focusing on the distinction between "evidentiary" videoconferencing, aimed at taking oral evidence, and "participatory" videoconferencing, designed to enable the defendant to attend the trial remotely. Building on case C-325/24 (*Bissilli*), the

author examines the limits of the application of Directive 2014/41/EU on the European Investigation Order and highlights the risks arising from recourse to the EIO for purposes going beyond the gathering of evidence. The analysis proceeds through a review of the questions referred for a preliminary ruling raised by the Court of Florence, the reasons invoked by the Belgian judicial authority for refusing to execute the EIO, the subsequent legislative reform on audiovisual links in Belgium, and the Opinion of the Advocate General, up to the decision handed down by the Court of Justice of the European Union. From this perspective, the principle of procedural legality plays a central role in defining the scope of transnational videoconferencing. The paper then addresses the preliminary question submitted by the Venice Court of Appeal in the pending case C-499/25 (Strinotto), concerning the relationship between the European Investigation Order and the European Arrest Warrant, and emphasizes the elements of systemic continuity with the Bissilli case, including with regard to the possible impact of the interpretative solution offered by the CJEU on the outcome of the new reference. Finally, from a *de iure condendo* perspective, proposals are put forward for the introduction of specific European rules on transnational participatory videoconferencing, drawing on the most recent initiatives undertaken by the EU institutions in this field, with a view to safeguarding the fundamental rights of the accused person.

videoconferenza transnazionale, cooperazione giudiziaria in materia penale, ordine europeo di indagine

transnational videoconferencing, judicial cooperation in criminal matters, European Investigation Order

Sommario: 1. L'attuale sfida posta dalla videoconferenza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. – 2. Le ragioni sottese al rinvio pregiudiziale nella causa C-325/24 (*Bissilli*). – 3. I motivi per cui l'autorità giudiziaria belga ha rifiutato l'o.e.i. italiano. – 4. La recente riforma sulla videoconferenza varata in Belgio. – 5. Luci e ombre nelle Conclusioni depositate dall'Avvocato generale. – 6. Il responso della Corte di giustizia UE in punto di legalità processuale. – 6.1. (*Segue*) Le istruzioni per un corretto uso dell'o.e.i. fornite dalla C.G.U.E. – 7. Verso il superamento della "presunzione di disponibilità" della videoconferenza nell'impianto della direttiva 2014/41/UE. – 8. Dall'Italia una nuova questione pregiudiziale in tema di videoconferenza: la causa pendente C-499/25 (*Strinotto*). – 9. Proposte *de iure condendo* per una disciplina della videoconferenza partecipativa transnazionale.

1. Una delle *sfide attuali* più rilevanti nel panorama giuridico europeo riguarda l'uso della videoconferenza nei rapporti di cooperazione giudiziaria in materia penale. Nello specifico, si registra una prassi statale che tende a sovrapporre la c.d. “*videoconferenza acquisitiva*”, finalizzata alla raccolta della prova orale, alla c.d. “*videoconferenza partecipativa*”, il cui scopo è permettere all'imputato di presenziare al giudizio da remoto.

Solo la prima modalità è espressamente disciplinata dall'art. 24 della direttiva 2014/41/UE sull'ordine europeo di indagine, che consente l'audizione dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini in collegamento audiovisivo, previo suo consenso.

Tuttavia, alcuni giudici nazionali hanno cercato di estendere l'ambito applicativo della norma alla sfera partecipativa, sottoponendo il problema alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Oltre ai due rinvii pregiudiziali sollevati dal Tribunale commerciale della Lettonia nel 2023 (cause riunite C-255/23 *AVVA e a.*, C-285/23 *Linte*)¹, riveste particolare importanza la causa C-325/24 (*Bissilli*), promossa dal Tribunale collegiale di Firenze, da poco giunta all'atteso epilogo decisivo.

In effetti, il nostro Paese ha spesso aderito alla pratica distorsiva del dato legale appena accennata: già da qualche anno il *Desk* italiano di Eurojust affermava di aver ricevuto una serie di richieste di supporto, dirette a rendere possibile la partecipazione in videoconferenza a processi celebrati in Italia di imputati detenuti all'estero per altra causa. In una nota e in successive schede informative, gli esperti specificavano che le fattispecie in oggetto non riguardavano acquisizioni probatorie in senso stretto e comportavano la manifestazione di volontà dell'accusato di essere presente al suo processo. Si riportava dunque come, ancorché in casi limitati, le autorità straniere avessero accolto la domanda di quelle italiane – formulata per rogatoria oppure tramite o.e.i. – nella fase dell'udienza preliminare. Ciò malgrado, i membri del *Desk* erano perfettamente consapevoli del fatto che «il legislatore ha concepito lo strumento della videoconferenza soprattutto a fini probatori, ritenendo il trasferimento temporaneo (in caso di persona detenuta) più adeguato alle finalità di partecipazione»².

¹ Per un commento critico ai due rinvii pregiudiziali lettoni, sia consentito rinviare a N. Tronchin, *L'importante è partecipare? Considerazioni sull'imputato in videoconferenza alla luce del rinvio pregiudiziale nella causa C-760/22*, in *IP* 2024, 61 ss. e alla dottrina ivi richiamata.

² Cfr. nota del Desk italiano di Eurojust, “*Problematiche relative alla applicazione dello strumento di cooperazione giudiziaria della videoconferenza transnazionale nei Paesi dell'Unione e nei Paesi terzi*”, L'Aia 8 aprile 2019, 2; ugualmente, nelle successive “*Schede del Desk italiano di Eurojust*”, Bari 13-14 ottobre 2022, si ammette che il decreto legislativo di recepimento della direttiva o.e.i. (d.lgs. 21.6.2017, n. 108) «riguarda esclusivamente

Essenzialmente, il rinvio pregiudiziale nella causa C-325/24 (*Bissilli*) non fa altro che sottoporre la problematica dello sfruttamento improprio della videoconferenza per finalità partecipative – descritta anche nei menzionati documenti operativi – alla Corte di Lussemburgo, chiamata a rendere una, oramai davvero imprescindibile, risposta nel merito.

2. All'analisi della domanda principale rivolta dal giudice *a quo* alla C.G.U.E sembra utile premettere una sintetica ricostruzione delle circostanze fattuali e processuali da cui è scaturita l'esigenza del rinvio *ex art. 267 TrFUE*.

La fattispecie attiene alla compilazione di un ordine europeo di indagine indirizzato al Belgio, ove si trova, in stato di detenzione presso il carcere di Bruges – sia a titolo cautelare che definitivo, ma sempre per altre cause – il soggetto accusato nel procedimento celebrato in Italia. L'euromandato mirava a ottenerne tanto l'audizione quanto la partecipazione a distanza alle rimanenti udienze processuali, dedicate, appunto, all'esame dell'imputato e alla discussione finale.

In questo caso, è importante precisarlo, non risultava soddisfatto uno dei presupposti che, ai sensi degli artt. 28 e 29 co. 1 della l. 22.4.2005, n. 69 (*“Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri”*), legittimano la richiesta di un m.a.e., perché il Tribunale fiorentino non aveva emesso né un'ordinanza di custodia cautelare né, evidentemente, un ordine di esecuzione a pena detentiva nei confronti della persona imputata³. La rilevanza di tale impedimento risiede nella costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, per la quale lo stato di detenzione all'estero dell'imputato per altra causa ne configura un legittimo impedimento a comparire e determina il rinvio dell'udienza⁴, a meno che non venga acquisita formale ed espressa rinuncia a presenziare dall'interessato.

Posto di fronte al concreto pericolo di stasi del giudizio, il collegio remittente riconosce che l'ordine europeo di indagine «è uno strumento finalizzato alla raccolta

l'acquisizione probatoria», ma viene altresì riferito che «la prassi applicativa adottata dai vari Paesi è orientata all'utilizzo dello strumento anche nella ipotesi di videoconferenza meramente partecipativa».

³ In verità, durante le indagini preliminari era stata ordinata la custodia cautelare in carcere con m.a.e. dell'imputato – il quale già stava spiando una condanna a pena detentiva dovuta a un titolo esecutivo belga – ma questi era stato formalmente scarcerato per decorrenza del termine di fase prima dell'emissione del decreto che disponeva il giudizio.

⁴ Così, da ultima, Cass. pen., 23.1.2020 n. 14788, in *CEDCass*, m. 278760-01, ricordata, insieme ad altri precedenti conformi, anche dal giudice del rinvio.

di prove in un altro Stato membro», in forza dell'art. 1 della direttiva 2014/41/UE. Nondimeno, si serve dei considerando n. (25) e n. (26) della medesima direttiva per attuare un'inedita strategia di aggiramento della legalità processuale.

Il primo dei due considerando autorizza il ricorso all'o.e.i. anche nella fase processuale, ma indica chiaramente nel mandato di arresto europeo il mezzo per assicurare il trasferimento di una persona che debba comparire davanti a un organo giurisdizionale di un altro Stato membro al fine di essere giudicata. Al contempo, il secondo considerando invita l'autorità di emissione a usare in modo proporzionato il m.a.e., verificando se l'audizione a distanza dell'imputato raffiguri a proposito una valida alternativa.

Il giudice del rinvio evidenzia che il legislatore europeo non ha definito quando la videoconferenza assurga a «misura efficace, proporzionata e meno invasiva» della restrizione della libertà personale determinata dal trasferimento temporaneo del soggetto attinto dal mandato di arresto europeo. Tuttavia, il Tribunale ritiene certo che, se mancano i requisiti per disporre il m.a.e. (come nella vicenda in discussione), non vi sono altre soluzioni all'emissione di un o.e.i., allo scopo di «garantire la partecipazione al processo dell'imputato detenuto all'estero e la raccolta di prove tramite la sua partecipazione». Assenti i presupposti per l'uno, non rimarrebbe che ricorrere all'altro.

In quest'ottica, la direttiva 2014/41/UE, soprattutto grazie al considerando n. (26), fornirebbe una precisa base giuridica alla misura volta ad abbinare la partecipazione all'esame da remoto dell'accusato, la cui applicazione rientrerebbe pienamente nella disciplina dell'ordine europeo di indagine. Ciò a patto che la legge dello Stato di emissione preveda l'audizione in videoconferenza, i diritti dell'imputato siano garantiti e lo Stato di esecuzione possa rifiutare l'o.e.i. per i motivi contemplati dalla direttiva stessa⁵. Il Tribunale tiene proprio a sottolineare la particolarità della questione rimessa alla C.G.U.E, distinguendola dall'altra, all'epoca pendente dinanzi alla medesima Corte, formulata dall'*Ekonomisko lietu tiesa* nella causa C-285/23

⁵ Quella del Tribunale è una posizione inedita, ma non del tutto unica nel panorama sovranazionale: dalla lettura delle valutazioni del Consiglio UE sul recepimento della direttiva o.e.i. negli ordinamenti degli Stati membri, si evince che la Romania condivide a grandi linee una prospettiva analoga, in quanto «*as a general rule, Romanian authorities would also execute an EIO for the purpose of hearing and participation of the accused person throughout the main trial leading to a conviction, but only if the EIO is specifically related to take evidence during the trial*» (cfr. Council of the European Union, *Evaluation report on the tenth round of mutual evaluations on the implementation of the European Investigation Order (OEI) - Report on Romania*, Brussels, 25 September 2023, 12825/1/23, 56).

(Linte). In quell'ipotesi, a parere del collegio, il giudice lettone intendeva soltanto comprendere se l'ordine europeo di indagine potesse essere utilizzato per consentire all'imputato di partecipare all'udienza a distanza, senza, in aggiunta, raccogliergli il contributo dichiarativo.

In conclusione, il Tribunale statuisce che, in virtù del principio del mutuo riconoscimento, è solo l'autorità di emissione a poter valutare «se la misura richiesta con l'OIE persegue (anche) una finalità di raccolta delle prove, sulla base della propria legislazione nazionale». Come si tenterà di dimostrare, tra quelle parentesi adoperate dal remittente – in cui è racchiuso un “anche” – sta tutto il significato del rinvio pregiudiziale e il suo porsi oltre i limiti tracciati dal principio di legalità.

3. L'autorità giudiziaria straniera competente – individuata nel pubblico ministero di Bruges – opponeva tre motivi di rifiuto all'esecuzione dell'ordine europeo di indagine trasmesso dal Tribunale di Firenze.

Il primo guarda alla disciplina nazionale del Belgio, che – al tempo della formulazione dell'o.e.i. – non permetteva all'imputato/accusato di comparire al processo in collegamento audiovisivo, ma prescriveva come regola la sua presenza fisica davanti al giudice. Durante il procedimento di merito, infatti, potevano essere acquisite in videoconferenza solamente le dichiarazioni dei testimoni minacciati o residenti all'estero e dei periti, se anch'essi residenti all'estero⁶.

In secondo luogo, il procuratore rispondeva che, ex art. 33 della legge di recepimento della direttiva o.e.i. (22 Mai 2017 – “*Loi relative a la décision d'enquête européenne en matière pénale*”), è possibile compiere l'audizione dell'imputato in videoconferenza, sempre che questo presti il consenso e la misura non violi i principi fondamentali del diritto belga.

Da ultimo, la replica del p.m. segnalava che in Belgio l'uso del videocollegamento nella fase giudiziale era, in quel momento, contrario al diritto a un processo equo e giusto. Questo effetto si doveva alla pronuncia n. 78 del 21 giugno 2018, con cui la *Cour*

⁶ In questo senso ancora dispone l'art. 112, § 1 del *Code d'instruction criminelle* (rubricato “*De l'audition a distance*”), a norma del quale: «*Le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut décider d'entendre par le biais d'une vidéoconférence un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, ou un témoin, un expert ou une personne soupçonnée résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est garantie, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre compare en personne*».

constitutionnelle aveva annullato la *loi du 20 juillet 1990* relativa all'utilizzo della videoconferenza per la comparizione degli imputati in detenzione preventiva⁷.

Il pubblico ministero citava anche una nota del Collegio dei Procuratori Generali del Belgio del 16.7.2021, *mémo 880/2021*, avente ad oggetto l'audizione dell'indagato, imputato o condannato in videoconferenza nel processo, che vincola tutte le procure belghe. Alla luce di questo provvedimento, le richieste di ascoltare tali soggetti in *video-link*, nella fase processuale o di esecuzione della pena, non possono essere attuate in Belgio, perché: 1) non esiste una base giuridica che consenta di sentire un indagato/imputato in videoconferenza con l'obiettivo di farlo partecipare al processo; 2) tale base giuridica non è rinvenibile nella direttiva o.e.i.; 3) il Belgio non possiede mezzi tecnici adeguati per garantire i diritti della difesa in una videoconferenza transnazionale.

A nulla è servito l'intervento di Eurojust, da cui il Tribunale di Firenze cercava assistenza: l'autorità giudiziaria belga non solo confermava i motivi di rifiuto già comunicati, ma altresì negava il trasferimento temporaneo del detenuto in Italia per lo svolgimento dell'esame dibattimentale ai sensi dell'art. 22 della direttiva 2014/41/UE, in alternativa al ricorso alla videoconferenza. Il diniego si sorreggeva sul fatto che l'audizione dell'imputato al giudizio, nell'ottica del pubblico ministero richiesto, non costituiva una misura investigativa⁸.

Pertanto, il giudice italiano ha dovuto rimettere alla Corte di giustizia una questione interpretativa sulla direttiva o.e.i., per stabilire la conformità con il diritto europeo del duplice rifiuto ricevuto dall'autorità belga e, conseguentemente, decidere se emettere un nuovo o.e.i., attraverso il quale riprendere l'attività processuale interrotta.

4. Prima del deposito delle Conclusioni dell'Avvocato generale, l'ordinamento belga è stato interessato da una riforma legislativa riguardante l'organizzazione delle udienze in videoconferenza nei procedimenti giudiziari civili e penali, approvata dal Parlamento il 25 aprile 2024 ed entrata in vigore il 1° settembre dello stesso anno.

⁷ Più precisamente, con questa decisione, la Corte costituzionale del Belgio ha sancito l'incostituzionalità degli artt. da 2 a 9 della *Loi du 29 janvier 2016 relative à l'utilisation de la vidéoconférence pour la comparution d'inculpés en détention préventif*, perché violavano i principi di prevedibilità e di legalità della procedura penale ai sensi degli artt. 12 co. 2 Cost., 7 § 1 Cedu e 15 § 1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (la sentenza può essere consultata al seguente indirizzo: <https://www.const-court.be/public/n/2018/2018-076n.pdf>).

⁸ La causa *Bissilli* viene indicata come "Key case" in tema di ordine europeo di indagine nel *Report* di Eurojust per l'anno 2025, cfr. Eurojust, *Annual Report 2025*, 41 (il rapporto può essere consultato al seguente indirizzo: <https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/assets/files/eurojust-annual-report-2025-en.pdf>).

Sotto il profilo penalistico, la novella poteva destare legittime perplessità sul valore da assegnare ai motivi di rifiuto adottati dal pubblico ministero di Bruges, fondati in larga parte su un assetto normativo e su indirizzi ermeneutici superati dal nuovo dato legale⁹.

Infatti, dalla lettura del progetto di legge si coglie immediatamente che una delle *rationes* ispiratrici della novella è quella di fornire una base giuridica per l'esecuzione delle richieste estere di audizione a distanza di testimoni, esperti, sospettati, accusati o condannati. Il Parlamento sottolinea che la procura federale riceve molte sollecitazioni del genere, ma non è in grado di evaderle, perché manca un fondamento normativo per poter ricorrere alla tecnologia audiovisiva. Ricalcando le ragioni del diniego articolato dal p.m. nella causa C-325/24 (*Bissilli*), il legislatore pensa che l'art. 33 § 4 della legge 22 maggio 2017 di recepimento della direttiva o.e.i. sia stato intaccato dalla sentenza della *Cour constitutionnelle* del 21 giugno 2018, n. 76, sicché la questione può essere risolta solo tramite una regolamentazione aggiornata della videoconferenza che rispetti i diritti della difesa¹⁰.

Per quanto qui rileva, ai sensi del nuovo art. 560 § 2 del *Code d'instruction criminelle*, l'imputato può ora domandare al giudice l'autorizzazione a collegarsi in videoconferenza all'udienza concernente il merito dell'accusa. In forza del § 1 della citata disposizione, nella valutazione dell'istanza di parte, deve essere altresì

⁹ Durante le valutazioni del Consiglio UE sul recepimento della direttiva o.e.i. ad opera del Belgio, il progetto di legge appariva in stato di bozza e il testo non era ancora disponibile, né gli operatori avevano la certezza che sarebbe effettivamente divenuto legge, per cui le sue implicazioni sulla cooperazione giudiziaria non sono state neanche ipotizzate, cfr. Council of the European Union, *Evaluation report on the tenth round of mutual evaluations on the implementation of the European Investigation Order (EIO) - Report on Belgium*, Brussels, 8 December 2023, 14262/1/23, 37; brevemente, sulle vicende che hanno portato all'approvazione della riforma, si vedano A. Beazley, R. Van De Gaer, *COVID's Choice? Criminal Trials, and the Right to Be Present, the Right to Be Tried Within a Reasonable Time and the Possibilities of Remote Participation*, in *Tilburg Law Review* 2024, 29(2), 24 ss.

¹⁰ Si veda Chambre des représentants de Belgique, 1^{er} décembre 2023, *Project de loi portant organisation des audiences par vidéoconférence dans le cadre des procédures judiciaires*, DOC 55 3722/001, 53 s. (il progetto di legge è consultabile al seguente indirizzo: <https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/3722/55K3722001.pdf>); per alcuni spunti critici sull'iniziativa legislativa in esame, oltre ai pareri già contenuti nel progetto di legge, si veda Avis n° 3/2023 du janvier 2023 de l'Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains sur l'avant-projet de loi portant organisation des audiences par vidéoconférence dans le cadre des procédures judiciaires, disponibile al seguente indirizzo: https://institutfederaldroitshumains.be/sites/default/files/2023-02/IFDH%20-%20Avis%202023%20-%20Audiences%20par%20vid%C3%A9oconf%C3%A9rence_o.pdf; sulla normativa infine licenziata dal Parlamento, cfr. E. Paillez, *L'audience par vidéoconférence en droit belge*, UCLouvain 2024-2025, 44 ss.; nonché R. Van De Gaer, *The Belgian bill on videoconferencing in judicial proceedings*, in *Limablog* May/2024; e, da ultimi, O. Michiels, E. De Lophem, *La loi du 25 avril 2024 portant organisation des audiences par vidéoconférence dans le cadre des procédures judiciaires (seconde partie)*, in *Journal des tribunaux*, Larcier 2025, 277 ss.

considerato il luogo di residenza del soggetto, specie se questo si trovi all'estero¹¹. Stando al § 3, invece, il giudice può impedire la partecipazione fisica dell'imputato e disporre l'attivazione della videoconferenza se esistano indicatori oggettivi di un rischio grave e concreto per la sicurezza pubblica, che rendano impossibile garantire il trasporto sicuro della persona verso l'aula di udienza, quando la stessa sia detenuta¹². In tal caso, l'imputato è giudicabile soltanto in videoconferenza oppure *in absentia*.

Per inciso, la riforma modifica anche la *loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive*, al cui interno vengono inseriti gli artt. 38-ter e seguenti, che disciplinano la comparizione in videocollegamento del soggetto in detenzione preventiva, sempre dietro sua richiesta oppure su decisione imperativa del giudice, nonché su proposta dello stesso giudice seguita dal consenso dell'interessato¹³.

Data l'introduzione della partecipazione a distanza dell'imputato situato all'estero nei processi nazionali, il pubblico ministero di Bruges avrebbe potuto rivelarsi maggiormente propenso a effettuare la videoconferenza partecipativa domandata dall'Italia, in un'ottica di "reciprocità". L'assenza di un chiaro fondamento giuridico a livello europeo, cui legare la decisione, avrebbe potuto essere rimediata attraverso un accordo tra l'Italia e il Belgio, sulla scia della prassi applicativa già registrata nella cooperazione giudiziaria tra Stati membri in materia di collegamenti audiovisivi. Il pericolo di ottenere un altro responso in mero rito dalla C.G.U.E – dopo quello già reso nei rinvii pregiudiziali lettoni – era dunque ben visibile all'orizzonte.

Nonostante le significative innovazioni apportate al proprio assetto normativo interno, l'autorità giudiziaria di esecuzione non ha dimostrato alcun atteggiamento di apertura nei confronti delle richieste mosse dalla corrispondente autorità italiana. Lo stesso dicasi per il governo belga, il quale è intervenuto nella causa presentando osservazioni scritte alla Corte per mano dei suoi rappresentanti.

5. In data 26 giugno 2025, l'Avvocato generale Athanasios Rantos ha finalmente presentato le proprie conclusioni¹⁴. L'opinione dell'A.g. merita un'analisi separata, nella parte in cui desta maggiori dubbi, ossia con riferimento all'autentico nucleo del

¹¹ Chambre des représentants de Belgique, 1^{er} décembre 2023, *Project de loi*, *op. cit.*, 71.

¹² Relativamente a tale fattispecie "coattiva" di videoconferenza, come riferiscono O. Michiels, E. De Lophem, *La loi du 25 avril 2024*, *op. cit.*, 280, pesano le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che hanno coinvolto l'Italia, tra cui: C. eur., 5.10.2006, *Viola c. Italia*; Id., 27.11.2007, *Zagaria c. Italia* e Id., 27.11.2007, *Asciutto c. Italia*.

¹³ Tale possibilità è assicurata anche nel procedimento principale, ma solamente per le udienze che non discutono il merito dell'accusa (art. 560 § 1 del *Code d'instruction criminelle*).

¹⁴ Conclusioni dell'Avvocato generale Athanasios Rantos, presentate il 26 giugno 2025, ECLI:EU:C:2025:491.

rinvio pregiudiziale: la legittimità dell'audizione in videoconferenza avente la «finalità aggiuntiva» di far partecipare l'imputato al processo, che il giudice *a quo* aveva chiesto tramite l'ordine europeo di indagine indirizzato al Belgio.

In via preliminare, nelle Conclusioni viene rimarcata l'«importanza decisiva» della vocazione dell'atto di cui viene ordinata l'esecuzione, il quale, per rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/41/UE – pur comprensivo di un'ampia gamma di attività esperibili anche nella fase processuale – deve riguardare l'acquisizione di elementi di prova. Pertanto, nella prospettiva dell'Avvocato generale, utilizzare l'art. 24 della direttiva al solo scopo di garantire la partecipazione a distanza dell'imputato al suo processo andrebbe ben oltre la portata della disposizione, sia alla luce del contesto in cui è inserita che dell'obiettivo dalla stessa perseguito.

Relativamente al contesto, l'audizione in videoconferenza si colloca in un provvedimento di diritto derivato che punta all'istituzione di un regime unico per l'acquisizione di prove nell'UE: ciò significa che l'ordine europeo di indagine che la preveda – al pari di ogni altro atto di indagine presente nella parte speciale della direttiva – può essere emesso soltanto per esaudire tale finalità probatoria. È quindi del tutto condivisibile l'assunto dell'A.g., in base al quale «l'espressione “ai fini dell'audizione di una persona sottoposta ad indagini o imputato” non può [...] essere intesa come volta a garantire in generale i diritti dell'imputato assicurando il diritto di partecipare ai procedimenti giudiziari e alle udienze in cui l'imputato deve essere ascoltato».

Per ciò che attiene all'obiettivo della direttiva – in maniera altrettanto convincente – l'Avvocato generale ammonisce che «un'interpretazione troppo flessibile» del suo raggio d'azione porrebbe il rischio «di strumentalizzare l'OEI per scopi diversi dall'assunzione di prove», i quali andrebbero piuttosto soddisfatti con altri mezzi, come il mandato di arresto europeo. Egli ricostruisce i rapporti tra i due strumenti facendo prima leva sul considerando n. (25) della direttiva, da cui desume che la partecipazione dell'imputato al processo esula dagli obiettivi dell'o.e.i., mentre rientra in quelli del m.a.e. Successivamente, l'A.g. critica l'argomentazione del Tribunale fondata sull'impiego dell'o.e.i. in alternativa al m.a.e., per garantire un uso proporzionato di quest'ultimo ai sensi del considerando n. (26), poiché il fatto di sentire la persona a distanza dovrebbe pur sempre assolvere a fini probatori e non partecipativi. Ne discende che l'autorità di esecuzione – pure in assenza di un motivo di rifiuto espressamente indicato nella direttiva – non sarebbe tenuta a dare corso a un

o.e.i. diretto a far partecipare l'imputato da remoto alle varie fasi del procedimento, tra cui il giudizio, nelle quali non fosse chiamato a fornire prove¹⁵.

In verità, l'A.g. immagina che l'epilogo appena descritto interessi l'euromandato «esclusivamente» o «principalmente» emesso al fine di far partecipare l'imputato al processo, lasciando aperto uno spiraglio alla sovrapposizione tra videoconferenza acquisitiva e partecipativa. Il ragionamento dell'Avvocato generale, sino a quel punto solido, inizia a sgretolarsi in questo passaggio cruciale. Offrendo una personale lettura della sentenza resa dalla C.G.U.E nella causa C-583/23 (*Delda*)¹⁶, l'Avvocato sostiene infatti che un atto non avente rilevanza probatoria (la partecipazione dell'imputato al processo), se indispensabile a un altro atto che, invece, riveste una finalità di prova secondo la legge processuale dello Stato di emissione (l'esame dell'imputato), dà luogo a un «insieme inscindibile» di atti, totalmente racchiuso nella direttiva 2014/41/UE. In altre parole, qualora un solo atto complessivamente considerato miri a due fini distinti, per ricadere all'interno della direttiva basta che il più importante tra di essi sia quello di assumere prove. Nella fattispecie, dal punto di vista dell'Avvocato generale l'acquisizione di prove tramite la partecipazione in videoconferenza dell'imputato al procedimento costituiva la ragione prioritaria dell'euromandato¹⁷; perciò, sebbene venga rimessa al giudice del rinvio l'individuazione della motivazione principale sottesa all'o.e.i., questo apparirebbe compatibile col diritto dell'Unione come formulato dal Tribunale. La medesima linea interpretativa viene seguita dall'A.g. anche nella risposta alla questione pregiudiziale sul trasferimento temporaneo del detenuto ex art. 22 par. 1 della direttiva, mediante il quale, accanto all'ascolto del detenuto, se ne voglia ottenere la presenza fisica in dibattimento¹⁸.

La spiegazione dell'Avvocato generale incontra almeno due limiti, che la rendono scarsamente persuasiva. Il primo è che la sentenza *Delda* – riguardante un o.e.i. indirizzato dalla Spagna alla Francia – ipotizza l'assorbimento di un atto puramente

¹⁵ Vengono esemplificate la fase di «definizione del suo status di imputato» o «l'esame delle richieste procedurali», ma ben potrebbe includersi anche la discussione finale del dibattimento, che, nel caso di specie, doveva essere celebrata dopo l'esame dell'accusato.

¹⁶ C.G.U.E, 9.1.2025, *Delda*, C-582/23, ECLI:EU:2025:6.

¹⁷ Nelle proprie osservazioni depositate alla Corte, la Commissione ricava persino che il fine principale dell'autorità giudiziaria italiana fosse quello di esaminare l'accusato, perché ha compilato la sezione H2 del modulo *standard* allegato all'o.e.i. barrando la casella "audizione di indagato o imputato" ...come se, per gli stessi soggetti, esistesse la possibilità di ordinare l'esecuzione di un atto diverso.

¹⁸ Nell'opinione dell'A.g., tenuto conto della maggior efficacia, proporzionalità ed economicità della videoconferenza rispetto al trasferimento temporaneo, l'autorità italiana avrebbe dovuto decidere se reiterare il primo o.e.i. per l'audizione in videoconferenza ex art. 24 della direttiva, ovvero emetterne uno nuovo sulla base dell'art. 22, finalizzato alla traduzione dell'imputato, alla stregua di quanto suggerito da Eurojust.

formale, ossia la notificazione dell'ordinanza di rinvio a giudizio all'accusato, privo di finalità probatoria, nell'audizione del medesimo soggetto, che quella finalità dovrebbe ricoprire. La C.G.U.E ritiene che se per la legge dello Stato di emissione l'ascolto dell'imputato fosse consentito solo dopo avergli notificato il rinvio a giudizio, allora lo Stato di esecuzione dovrebbe provvedere a tale notifica con lo stesso o.e.i. dell'audizione, poiché tenuto a osservare le procedure e le formalità espressamente indicate dallo Stato di emissione ai sensi dell'art. 9 par. 2 della direttiva¹⁹. È facile intuire che, sotto questo profilo, il caso *Delda* diverge molto dal caso *Bissilli*: l'unico elemento che accomuna la notifica dell'atto d'accusa all'imputato e la sua partecipazione al processo è che entrambe non rappresentano degli atti di indagine, ma, per il resto, si tratta di due situazioni ontologicamente e normativamente distinte.

Ecco che affiora il secondo limite delle Conclusioni depositate dall'A.g.: la nostra legge processuale non qualifica la presenza dell'imputato al processo – fisica o digitale – come imprescindibile per il suo esame, tanto che l'accusato può esercitare il diritto all'una senza per forza sottoporsi all'altro e viceversa²⁰. Non si parla di una catena consequenziale di atti che può essere ricondotta allo scenario teorizzato in *Delda*, perché il legame tra il momento partecipativo e quello acquisitivo è tutt'altro che inscindibile, soprattutto nel campo dei mezzi audiovisivi, dove i due frangenti sono, anche codicisticamente, separati²¹.

Al contrario, la pronuncia della C.G.U.E diventa utile per spaccettare l'euromandato italiano in una parte eseguibile, quella concernente l'audizione in videoconferenza dell'imputato come atto di indagine, e una parte da rigettare, quella relativa alla sua partecipazione al processo, che oggettivamente non è vincolata in alcun modo alla prima²². Paradossalmente, lo stesso Avvocato generale – un attimo

¹⁹ La C.G.U.E afferma che, in mancanza di una diversa indicazione sul legame inscindibile tra i due atti fornita dall'autorità di emissione spagnola, la notifica dell'ordinanza di rinvio a giudizio esula dalla disciplina della direttiva 2014/41/UE e rientra in quella dell'art. 5 della Convenzione di Bruxelles.

²⁰ D. Negri, *L'imputato presente al processo. Una ricostruzione sistematica*, Torino 2014, 80, evidenzia che già a partire dalla sentenza della C. cost., 27.12.1973, n. 186 si «ricava uno spazio autonomo per il diritto primario dell'imputato di assistere alla celebrazione del rito a prescindere dalle sue dinamiche probatorie».

²¹ Ci si riferisce alla tradizionale distinzione tra “teleconferenza” e “telesame”, che il legislatore italiano – almeno inizialmente – aveva tracciato con precisione negli artt. 146-bis e 147-bis delle disposizioni di attuazione del codice di rito. Anche a seguito della riforma attuata con d.lgs. 10.10.2022, n. 150 – grazie alla quale sono state moltiplicate le fattispecie di atti o udienze eseguibili a distanza – le singole norme che abilitano all'uso del videocollegamento assolvono ciascuna a scopi partecipativi ovvero acquisitivi.

²² A. Mosna, *Broad yet not all-encompassing: the Scope of the EIO in Delda (C-583/23)*, in *EU Law Live*, 30 January 2025, già immaginava i possibili riflessi della sentenza *Delda* sull'allora pendente caso *Bissilli*, giudicando inappropriate, alla luce del principio di legalità, «solutions extending the scope of the EIO Directive beyond its

prima di cadere nell'equivoco esegetico illustrato – sostiene *expressis verbis* questa ricostruzione nel § 44 delle Conclusioni, che, per la sua limpidezza, conviene riportare alla lettera: «In una situazione in cui l'OEI è emesso sia per ottenere prove che per partecipare a una delle varie fasi del procedimento penale, solo la parte della richiesta diretta a che l'imputato sia sentito ai fini delle indagini o dell'acquisizione di prove rientra nell'ambito di applicazione della direttiva. Ciò anche quando l'autorità di emissione dica espressamente che la richiesta ha come ulteriore scopo quello di consentire all'imputato di partecipare a una fase del procedimento penale»²³.

6. La decisione della Corte di giustizia UE sul merito della causa, resa il 18 dicembre 2025²⁴, è la prima a occuparsi del problema se un ordine europeo di indagine possa essere emesso al posto di un mandato di arresto europeo²⁵.

Anzitutto, la Corte preferisce esaminare congiuntamente la prima e l'ultima questione pregiudiziale, compiendo una scelta ermeneutica coerente con l'oggetto delle domande a lei rivolte. Tutti e due i quesiti sollevati dal Tribunale di Firenze, infatti, riguardano la possibilità di sommare allo scopo probatorio dell'o.e.i. la finalità di far partecipare l'imputato al processo: l'uno attraverso la videoconferenza, l'altro mediante il trasferimento temporaneo del detenuto in Italia. Questa coppia di interrogativi identifica il reale perimetro di rilevanza dell'intero rinvio, specialmente perché su di essi si gioca il superamento della stasi processuale determinata dal legittimo impedimento dell'imputato detenuto all'estero²⁶.

original meaning and purpose»; si segnala inoltre che, dopo la decisione resa dalla C.G.U.E nel caso *Delda*, la *Cour de Cassation* ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Parigi che aveva considerato la notifica dell'ordinanza di rinvio a giudizio all'imputata e le conseguenti osservazioni espresse da quest'ultima in merito all'accusa come atti di indagine legittimamente esperibili tramite l'o.e.i. richiesto dall'autorità spagnola (la sentenza della *Cour de Cassation* può essere consultata al seguente indirizzo: <https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT00005255554>).

²³ Nello stesso senso, all'inizio delle Conclusioni, l'A.g. richiama il considerando n. (10) della direttiva, a norma del quale: «L'OEI dovrebbe essere *incentrato* [enfasi aggiunta] sull'atto di indagine da compiere».

²⁴ C.G.U.E, 18.12.2025, *Bissilli*, C-325/24, ECLI:EU:C:2025:989; compie delle prime osservazioni sulla pronuncia V. Michel, *Décision d'enquête européenne et audition en vidéoconférence*, in *Europe Actualité du droit de l'Union européenne* 2026, 24 s.

²⁵ Come sottolineato da T. Wahl, *ECJ: EIO Can Be Issued Instead of EAW*, in *eucri*, 4/2025.

²⁶ Per ragioni di coerenza argomentativa, il presente lavoro si focalizzerà sull'analisi del responso dato dalla Corte alla prima e alla quinta questione pregiudiziale, nonché, successivamente, sulle conseguenze scaturenti dalla risposta alla terza questione, perché formulata dal giudice *a quo* in via subordinata rispetto alla prima. Pertanto, i restanti quesiti sollevati dal Tribunale di Firenze – che essenzialmente investono la latitudine dei motivi di rifiuto dell'o.e.i. *sub* artt. 11 par. 1 lett. *f* e 24 par. 2 lett. *b* della direttiva 2014/41/UE – non verranno presi in considerazione in questa sede.

I giudici di Lussemburgo concentrano la loro interpretazione sul *testo* e sul *contesto* delle norme della direttiva 2014/41/UE invocate dal ricorrente. Accanto agli artt. 22 e 24 – rispettivamente dedicati all’audizione in videoconferenza e al trasferimento temporaneo del detenuto – viene altresì ricordato l’art. 3, a mente del quale l’euromandato «si applica a qualsiasi atto di indagine, tranne che all’istituzione di una squadra investigativa comune e all’acquisizione di prove nell’ambito di tale squadra». Dalla dicitura di questi articoli il collegio ricostruisce semplicemente l’ampio raggio di azione della direttiva sull’euromandato: una volta combinati con il già citato considerando n. (25) – anch’esso preso a riferimento dal giudicante – essi consentono di emettere un o.e.i. per l’esecuzione di un atto di indagine nella fase processuale²⁷.

Ciò posto, la Corte mette a sistema l’art. 1 della direttiva e i considerando da n. (5) a n. (8) – i quali esplicitano le motivazioni sottese all’introduzione dell’o.e.i., le finalità perseguite dal nuovo strumento e la sua portata – giungendo a formulare due proposizioni tra loro speculari: a) l’atto richiesto con l’o.e.i. «deve necessariamente avere come scopo l’ottenimento di elementi di prova»; b) l’atto che persegue «unicamente una finalità diversa dall’acquisizione» di prove non può essere richiesto con l’o.e.i.

Bisogna dunque comprendere a pieno il significato attribuito dalla C.G.U.E all’avverbio “unicamente”: si è visto che, impiegando una terminologia simile, l’Avvocato generale finisce per creare una gerarchia tra i motivi sottesi all’emissione dell’euromandato, in virtù di un legame indissolubile sussistente tra i diversi atti – a vocazione probatoria e non – che lo compongono. La Corte, tuttavia, vuole soltanto chiarire come la circostanza che il trasferimento dell’imputato o la sua audizione a distanza avvengano nella fase processuale e, perciò, inevitabilmente comportino «l’effetto incidentale» di garantire la sua partecipazione al giudizio, non li rende degli atti esclusi dall’ambito applicativo della direttiva 2014/41/UE. Impedire, per tale ragione, l’emissione di un ordine europeo di indagine pregiudicherebbe gli obiettivi «di accelerazione e di semplificazione della cooperazione giudiziaria in materia penale» presi di mira dal legislatore europeo, che presuppongono un «elevato livello

²⁷ D’altra parte, nella dottrina italiana, L. Marafioti, *Orizzonti investigativi europei, assistenza giudiziaria e mutuo riconoscimento*, in *europeo di indagine: criticità e prospettive*, a cura di T. Bene, L. Lupária, L. Marafioti, Torino 2017, 21, nt. (43); R. Belfiore, *Riflessioni a margine della direttiva sull’ordine europeo di indagine penale*, in *CP* 2015, 3289, nt. (4), avevano ambedue sostenuto che l’espressione “atti di indagine”, presente nella direttiva, dovesse comprendere al suo interno anche i mezzi di prova, che altrimenti sarebbero rimasti esclusi dal raggio d’azione dell’ordine europeo di indagine.

di fiducia» tra gli Stati membri²⁸. Viceversa, i giudici di Lussemburgo asseriscono che «un ordine europeo di indagine non può avere lo scopo di garantire la comparizione [dell'imputato] a una parte del suo processo priva di qualsiasi obiettivo probatorio»²⁹.

Nel caso di specie si rammenta che l'accusato detenuto in Belgio doveva rendere esame e partecipare alla discussione finale del processo in corso nei suoi confronti in Italia.

Va da sé che l'imputato, nel momento in cui è sotto esame, contemporaneamente sta partecipando al processo. Pertanto, stando alla condivisibile opinione della Corte, l'o.e.i. che ne chiedesse l'audizione dibattimentale – a distanza oppure di persona mediante trasferimento – non potrebbe essere rifiutato per il sol fatto di produrre l'effetto collaterale di garantire la presenza dell'esaminando al giudizio. La coesistenza della dimensione partecipativa con quella acquisitiva, nondimeno, è strettamente legata all'assunzione della prova e destinata a esaurirsi con la stessa. Detto altrimenti, la procedura di cooperazione si considera legittima nei limiti dell'escussione dell'imputato, terminata la quale il videocollegamento o l'udienza presenziale devono concludersi. Qualsiasi “coda” partecipativa – spalmata sulla medesima udienza o su altre udienze successive non aventi alcuna rilevanza probatoria – diverrebbe priva di un fondamento giuridico nella direttiva. L'imputato non potrebbe quindi essere giudicato come presente, perché collegato a distanza o posto fisicamente dinanzi al giudice in forza di un titolo non idoneo. L'o.e.i. che puntasse a un simile risultato non sarebbe suscettibile di emissione né, per converso, di esecuzione.

Ebbene, nel nostro sistema processuale la specifica sottofase del dibattimento rappresentata dalla discussione finale appare sguarnita di ogni funzione di prova. Del resto, essa ha inizio proprio dopo la chiusura dell'istruzione probatoria: «esaurita l'assunzione delle prove», nelle parole del codice di rito (art. 523 co. 1 Cpp). Non sono

²⁸ In commento alla pronuncia, M. Lanotte, *Limiti al rifiuto di eseguire un ordine europeo di indagine per l'audizione in videoconferenza dell'imputato detenuto in un altro Stato membro: la sentenza Bissilli*, in *Quaderni AISDUE* 1/2026, 4 s., ritiene che la distinzione tra «finalità principale [...] e finalità accessoria dell'atto di prova», elaborata dalla Corte nella sentenza *Bissilli*, confermi e sviluppi ulteriormente la ricostruzione già fornita nel caso *Delda*, «perché rafforza la centralità del criterio della finalità probatoria dell'atto richiesto, quale parametro decisivo per l'ammissibilità dell'OEI». Peraltro, secondo l'A., il fatto che la C.G.U.E incentri la sua valutazione sulla finalità concretamente perseguita dall'atto contenuto nell'o.e.i. «svolge una funzione armonizzatrice» delle discipline nazionali, le quali potrebbero divergere tra di loro in ordine alla qualificazione dell'attività richiesta come probatoria, con risvolti negativi sull'effettiva applicazione della direttiva.

²⁹ L'esegesi dell'avverbio “unicamente” effettuata dalla C.G.U.E sembra riflettere la formulazione del considerando n. (34) della direttiva o.e.i. – menzionato dalla stessa Corte nel contesto normativo rilevante ai fini della pronuncia – il quale recita che «in virtù del suo ambito di applicazione, la presente direttiva contempla *unicamente* [enfasi aggiunta] i provvedimenti provvisori al fine di raccogliere prove».

inoltre ammesse interruzioni della discussione per l'acquisizione di nuove prove, salvo casi di «assoluta necessità», sottoposti al vaglio discrezionale del giudice (art. 523 co. 6 Cpp, che richiama l'art. 507 Cpp).

Neppure l'assunto in base al quale l'imputato può rendere dichiarazioni spontanee ex art. 494 Cpp sino alla formale conclusione del dibattimento, coincidente col termine della discussione, è in grado di condurre a un esito differente da quello appena prospettato. Prima di tutto, il contributo dichiarativo fornito *sua sponte* dall'imputato si sottrae al controllo dialettico tipico del contraddittorio e, perciò, non costituisce un mezzo di prova³⁰. A partire da questo postulato la giurisprudenza di legittimità e parte della dottrina negano persino la possibilità di bloccare la discussione per assumere le dichiarazioni spontanee dell'accusato, il quale avrebbe comunque il diritto – presidiato dalla sanzione della nullità a regime intermedio – di prendere la parola per ultimo³¹. Anche aderendo alla tesi opposta, favorevole all'interruzione³², le dichiarazioni spontanee rimangono difficilmente sussumibili nell'attività di «assunzione di una prova», che giustifica il trasferimento della persona detenuta in un altro Stato membro ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 21.6.2017, n. 108 di recepimento della direttiva sull'euromandato. Analogamente, il principio di legalità esclude che il concetto di «audizione a distanza» e i verbi «interrogare» o «esaminare» – specificamente utilizzati dall'art. 39 del medesimo decreto legislativo per l'ascolto da remoto del detenuto –

³⁰ Cfr., tra gli altri, D. Negri, *Il dibattimento*, in AA. VV., *Fondamenti di procedura penale*⁵, Milano 2025, 686; analogamente, D. Siracusano, *Il giudizio*, in D. Siracusano, A.A. Dalia, A. Galati, G. Tranchina, E. Zappalà, *Manuale di diritto processuale penale*, vol. II, Milano 1991, 304, che si riporta altresì al progetto preliminare di codice del 1978, dove si precisava che le dichiarazioni spontanee «non sono da intendere come dichiarazioni probatorie soggettive all'obbligo di verità, ma come contributo chiarificatore, affidato alla libera disponibilità dell'autodifesa dell'imputato»; dal canto suo, il Tribunale di Firenze afferma, invece, che «le dichiarazioni rese dall'imputato davanti al giudice durante il suo esame o in forma di dichiarazioni spontanee costituiscono prove», di fatto equiparando le due situazioni sotto il profilo della loro valenza probatoria.

³¹ L'orientamento giurisprudenziale è stato inaugurato da Cass., 23.11.1993, n. 1708, in *CP* 1995, 611 ss. con nota adesiva di N. Triggiani, *Dichiarazioni spontanee dell'imputato ex art. 494 c.p.p. e discussione finale ex art. 523 c.p.p.: un opportuno chiarimento della Corte di cassazione*, in *ibidem*, 968 ss., per il quale, così facendo, non sarebbe compromessa la «difesa materiale» dell'imputato; conforme, più di recente, Cass., 2.3.2021, n. 16677, *CEDCass*, m. 281649-02; in letteratura, seguono questa impostazione G. Garuti, *Il dibattimento*, in AA. VV., *Procedura penale*¹⁰, Torino 2025, 727; M. Menna, *Dibattimento*, in AA. VV., *Manuale di diritto processuale penale*⁵, Torino 2025, 667, il quale ritiene che «non sono da considerarsi atto interruttivo della discussione eventuali spontanee dichiarazioni che volesse rendere l'accusato».

³² Sostenuta, in maniera persuasiva, da R. Orlandi, *L'attività argomentativa delle parti nel dibattimento penale*, in P. Ferrua, F.M. Grifantini, G. Illuminati, R. Orlandi, *La prova nel dibattimento penale*⁴, Torino 2010, 60 s.; ammette l'interruzione, purché le dichiarazioni spontanee non suggeriscano lo sviluppo «di temi di prova», ma si limitino a un «intervento [...] solo di carattere argomentativo» O. Mazza, *L'interrogatorio e l'esame dell'imputato nel suo procedimento*, Milano 2004, 314 s.; in senso positivo, si vedano, altresì, D. Negri, *Il dibattimento*, cit., 686; D. Siracusano, *Il giudizio*, op. cit., 304.

possano essere impropriamente estesi sino a ricomprendere la ricezione di dichiarazioni spontanee da parte dello stesso.

Accanto al dato letterale incontrovertibile di tali disposizioni, le formalità procedurali che esse impongono alle rispettive autorità giudiziarie cooperanti – specialmente nell'ipotesi della videoconferenza³³ – male si attagliano alla raccolta dell'apporto autodifensivo a carattere spontaneo dell'imputato. Per giunta, neanche nei processi interni le dichiarazioni spontanee possono essere effettuate in collegamento audiovisivo, al di fuori dei casi in cui l'accusato partecipi a distanza al dibattimento, eventualità non ammessa nelle fattispecie transnazionali³⁴.

Contrariamente a quanto asserito dal Tribunale, la direttiva o.e.i. non fornisce alcuna base giuridica per la videoconferenza o il trasferimento a fini partecipativi dell'imputato, siano queste misure sommate o meno (come nel rinvio pregiudiziale lettone) all'esame da remoto o di persona del medesimo, che rimane l'unico atto consentito. Assumere che la partecipazione della persona accusata al processo rivesta anche una finalità di prova è una tattica di aggiramento della legalità processuale, con cui si tenta di confondere le acque tra ciò che nel processo ha valenza probatoria (esame dell'imputato)³⁵ e ciò che, evidentemente, non l'ha (partecipazione al dibattimento). Se l'accusato assiste al giudizio, probabilmente la sua scelta di sottoporsi all'esame sarà più consapevole e forse resisterà meglio al fuoco incrociato

³³ Si pensi alla farraginosità dell'*iter* nel quale l'autorità giudiziaria italiana ordinasse alla corrispondente straniera l'assunzione in videoconferenza delle dichiarazioni spontanee dell'imputato, su indicazione della difesa. Anche tacendo in merito alla violazione del principio di legalità che il compimento di quest'atto produrrebbe, un o.e.i. simile, visto il peso attribuito alle dichiarazioni spontanee, sarebbe difficilmente conciliabile con il principio di proporzionalità, quanto meno perché le stesse potrebbero essere rese in forma scritta. Ad ogni modo, molte delle regole previste dall'art. 24 della direttiva non appaiono coerenti con l'assunzione delle dichiarazioni spontanee dell'imputato: si pensi, ad esempio, all'obbligo dell'autorità di esecuzione di citare il dichiarante ed avvisarlo del diritto al silenzio ad esso riconosciuto, oppure a quello dell'autorità di emissione di condurre l'audizione.

³⁴ In un pronunciamento non troppo risalente, cfr. Cass., 29.8.2013, n. 35729, in *CEDCass.*, m. 256575, i giudici di legittimità hanno confermato il provvedimento con il quale una Corte d'appello aveva rigettato la richiesta dell'imputato contumace – asseritamente gravato di problemi di salute – di fare dichiarazioni spontanee in videoconferenza dagli Stati Uniti, perché «il diritto a rendere dichiarazioni spontanee nel corso del dibattimento – vale a dire a fornire un opportuno contributo chiarificatore, nella piena libertà di autodifesa – spetta esclusivamente ed in via personale all'imputato che sia fisicamente presente all'udienza, tant'è che il legislatore codicistico prescrive che le stesse possano essere rese a condizione che non intralcino l'istruttoria dibattimentale, e non anche all'imputato assente o contumace», aggiungendo che nella fattispecie mancavano i presupposti fattuali di cui all'art. 146-bis NAttCp per far partecipare l'accusato a distanza.

³⁵ Sulla «valenza probatoria» dell'esame dell'imputato, che «sarebbe vacua messinscena se non servisse alla decisione», cfr. F. Cordero, *Procedura penale*⁹, Milano 2012, 728.

delle domande delle parti, ma questo non è sufficiente a superare l'assenza di una norma che ne veicoli la presenza.

6.1. A conclusione di una motivazione convincente in punto di ossequio al canone di stretta legalità, la Corte rintraccia nella direttiva 2014/41/UE alcune «garanzie» capaci di scongiurare l'emissione di un o.e.i. per scopi eccedenti l'assunzione della prova dichiarativa, sia che questa avvenga tra presenti oppure in videoconferenza.

Dal lato del trasferimento temporaneo del detenuto, in effetti, l'autorità giudiziaria belga deve vigilare se la permanenza in Italia del soggetto sia funzionale al solo adempimento istruttorio o non venga surrettiziamente sfruttata anche per consentirgli di assistere al giudizio, col rischio di comprometterne la consegna. Compito non sempre facile³⁶, se si rammenta che il Tribunale di Firenze richiedeva la presenza fisica dell'imputato «per un'udienza o al massimo per un numero limitato di udienze di un giorno ciascuna», dicendosi comunque disponibile a calendarizzare l'incombente in relazione a eventuali impegni paralleli dell'accusato di fronte all'autorità belga e a fissare il rimpatrio nel termine da questa stabilito.

Secondo la C.G.U.E, il Belgio sarebbe in grado di controllare l'esatta portata dell'euromandato proprio grazie a un'attenta determinazione della sua "data di scadenza". Difatti, l'art. 22 della direttiva garantisce che la persona detenuta sia ricondotta nello Stato di esecuzione entro il termine prefissato dal medesimo (par. 1) e che gli Stati cooperanti concordino tra di loro le modalità pratiche della traduzione, tra le quali rientra anche la pattuizione del suddetto termine di rientro (par. 5). Per quanto non si tratti di una soluzione infallibile – capace di sventare ogni possibile abuso dello Stato di emissione – essa va in ogni caso ricordata con lo spirito di fiducia

³⁶ A proposito, interrogandosi sui rapporti tra m.a.e. ed o.e.i., C. De Luca, *Ordine europeo d'indagine e mandato d'arresto europeo per finalità investigative*, in www.sistemapenale.it, 7.4.2025, 4 ss., evidenzia che «la conoscenza dello scopo per cui l'autorità straniera intende ottenere la presenza di una determinata persona sul proprio territorio non è sempre agevole e immediata». Dunque, con un'impostazione del tutto condivisibile, l'A. sostiene che l'autorità di esecuzione del m.a.e. – in maniera uguale a quanto avviene per l'o.e.i. – debba compiere un controllo di proporzionalità dello stesso in termini di compressione del diritto fondamentale alla libertà personale dell'individuo, magari sollecitando informazioni integrative da parte dello Stato richiedente, senza che ciò comporti uno sconfinamento nelle ragioni di merito addotte a sostegno della richiesta di consegna. Tale interpretazione critica apertamente la recente sentenza della Cass., 26.11.2024, n. 42987, in *CEDCass.*, m. 287266-01, la quale ha statuito che «in tema di mandato di arresto europeo processuale, l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione non è tenuta a indicare le ragioni del provvedimento coercitivo interno posto a fondamento della richiesta di consegna, né compete all'autorità dello Stato di esecuzione verificare la necessità della presenza del consegnando al processo a suo carico nel Paese richiedente, residuando un limitato spazio valutativo nel caso di mandato emesso per finalità esclusivamente investigative».

reciproca e di leale collaborazione che dovrebbe guidare l'agire delle autorità giudiziarie. Così, ad esempio, l'accordo potrebbe prevedere il trattenimento dell'imputato in Italia soltanto per un'udienza – specificamente dedicata alla sua escussione – facendone seguire il rientro in Belgio subito dopo.

Dal lato della videoconferenza, la Corte individua la garanzia che «l'atto [ordinato] non ecceda quanto necessario per l'assunzione di prove» nell'accordo concernente le modalità pratiche dell'audizione stipulabile dalle autorità giudiziarie ai sensi dell'art. 24 par. 3 della direttiva 2014/41/UE. La dizione è in sostanza identica a quella appena vista per il trasferimento temporaneo ed è stata – tranne per l'aggettivo «pratiche» – recepita dal nostro legislatore all'interno dell'art. 39 co. 4 del d.lgs. 108/2017 sulla videoconferenza nell'ambito della procedura attiva. La dottrina italiana ha tradizionalmente interpretato la clausola come se fosse riferita all'esigenza di applicare misure di protezione nei confronti del dichiarante o di rispettare le formalità esecutive dell'ordinamento nel quale la prova dovrà essere utilizzata³⁷. Ciononostante, sembra legittima l'impostazione proposta dalla C.G.U.E, laddove immagina un incontro di volontà tra le autorità cooperanti volto a predefinire i limiti pratici dell'attività da espletare, che deve rimanere circoscritta alla sola dimensione probatoria. Senza dimenticare che lo Stato di esecuzione, in ogni caso, vigila sul rispetto dei principi fondamentali del proprio diritto e «prende immediatamente i provvedimenti necessari per assicurare che l'audizione continui a svolgersi secondo tali principi» ex art. 24 par. 5 lett. a della direttiva. Pertanto, la videoconferenza potrebbe sempre essere interrotta dall'autorità straniera per violazione del principio di legalità – data l'assenza di un'apposita base giuridica nella fonte europea – quando sconfinasse dal terreno della raccolta della prova a quello della partecipazione dell'imputato al processo. In questo passaggio è oltremodo decisiva la presenza di un interprete a fianco dell'autorità di esecuzione – vedasi il capoverso dell'art. 24 par. 5 lett. a precedente a quello sopra richiamato – affinché essa abbia piena comprensione di quanto sta accadendo e possa rapidamente intervenire dinanzi a uno sfruttamento improprio del mezzo audiovisivo.

³⁷ M. Bolognari, *Le videoconferenze*, in *L'ordine europeo di indagine penale*, a cura di M. Daniele, R.E. Kostoris, Torino 2018, 271 ss., include tra le modalità dell'audizione suscettibili di accordo tra le autorità giudiziarie sia il bisogno di adottare misure di protezione nei confronti del dichiarante sia la scelta sul soggetto deputato a condurre l'escussione; R. Piccirillo, *Le videoconferenze e le conferenze telefoniche transnazionali*, in *La nuova cooperazione giudiziaria penale: dalle modifiche al codice di procedura penale all'ordine europeo di indagine*, a cura di M.R. Marchetti, E. Selvaggi, Padova 2019, 538, sostiene altresì che il richiamo fatto dal decreto legislativo di recepimento alle modalità dell'audizione punti ad assicurare forme esecutive corrispondenti ai canoni vigenti nell'ordinamento interno degli Stati in cui l'atto probatorio dovrà essere utilizzato.

Calata nella vicenda processuale pendente presso il Tribunale di Firenze, la decisione della Corte di giustizia UE sulla prima e la quinta questione pregiudiziale comporta che l'ordine europeo di indagine formulato dal giudice italiano potrà essere eseguito soltanto parzialmente e con le dovute cautele. In particolare, la porzione dell'o.e.i. *eseguibile* riguarderà l'audizione dell'imputato a dibattimento, sia essa effettuata in videoconferenza oppure in presenza tramite il suo trasferimento temporaneo in Italia. Per converso, la porzione dell'o.e.i. *non eseguibile* sarà quella diretta a ottenere la partecipazione – virtuale o fisica – dell'accusato alla discussione finale del giudizio di primo grado. Il Belgio potrà dunque rifiutare questa seconda parte dell'euromandato, anche in mancanza di uno specifico motivo di diniego indicato nella direttiva³⁸. Il p.m. di Bruges, infine, sarà in grado di assicurarsi che venga realizzato solo l'atto consentito attraverso un apposito accordo sui termini e le modalità pratiche dell'audizione siglato ante tempo con il Tribunale. Concluso l'esame – salvo che ne venga raccolta espressa rinuncia a comparire – il processo dovrebbe essere nuovamente rinviato per legittimo impedimento dell'imputato³⁹.

³⁸ Come evidenziato *supra*, § 5, l'esecuzione dell'o.e.i. per la sola porzione rivolta all'assunzione delle dichiarazioni dell'imputato viene alla luce anche nelle Conclusioni dell'Avvocato generale Athanasios Rantos, *op. cit.*, 10 s., § 44.

³⁹ Non sarebbe applicabile al caso *sub iudice* l'art. 205-ter co. 4 NAttCp a mente del quale: «La detenzione dell'imputato all'estero non può comportare la sospensione o il differimento dell'udienza quando è possibile la partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo, nei casi in cui l'imputato non dà il consenso o rifiuta di assistere». Ciò per almeno due ordini di ragioni: 1) la disposizione attuativa, che recepisce l'Accordo di assistenza giudiziaria tra l'Italia e la Svizzera del 1998, prescrive che il collegamento audiovisivo possa essere attivato «quando previsto da accordi internazionali» e «secondo la loro disciplina». Un simile trattato non esiste con il Belgio, il quale, al pari dell'Italia, è ora vincolato dalla direttiva sull'ordine europeo di indagine; 2) tale direttiva e il conseguente decreto legislativo di recepimento, come detto, non forniscono alcuna base giuridica per la videoconferenza partecipativa. In verità, alcuni giudici italiani si sono comunque serviti dell'art. 205-ter NAttCp per far partecipare a distanza l'imputato detenuto in un altro Stato membro dell'UE, grazie a intese informali concluse *ad hoc* con l'autorità giudiziaria straniera: in una vicenda si trattava della Spagna, cfr. Cass., 28.7.2017, n. 37881, in *CEDCass.*, m. 271491; nell'altra della Romania, cfr. Id., 6.5.2016, n. 46542; nei rapporti con l'Albania, Paese *extra-UE*, la Cassazione ha esplicitamente stabilito che «non costituisce legittimo impedimento a comparire al dibattimento lo stato di detenzione dell'imputato all'estero, qualora sia assicurata la possibilità di partecipare all'udienza davanti all'autorità giudiziaria italiana mediante collegamento audiovisivo e lo stesso, anche con modalità informali, non vi abbia prestato il consenso o abbia rifiutato di assistervi, non dovendo, in tali casi, essere disposta la sospensione o il differimento dell'udienza ex art. 205-ter disp. att. cod. proc. pen.»: cfr. Cass., 27.2.2022, n. 29866, in *DPP* 2023, 1169 ss., con nota critica di F. Demartis, *La partecipazione dell'imputato detenuto all'estero: solo in videoconferenza?*; condivide l'impostazione della giurisprudenza di legittimità con riferimento agli Stati membri dell'Unione europea R. Piccirillo, *Le videoconferenze*, *op. cit.*, 517 ss.; dalle tensioni giurisprudenziali descritte si comprende perché la previsione di cui al comma 4 dell'art. 205-ter NAttCp era stata definita «molto utile» da Z. Secchi, *Il detenuto oltre confine va in videoconferenza*, in *GD* 2001 (42), 61, spiegando come essa puntasse a evitare rinvii *sine die* del processo, cagionati dall'impossibilità dell'imputato detenuto all'estero di assistervi e costituisse altresì un «deterrente all'utilizzo strumentale della facoltà dell'imputato di non prestare il consenso alla videoconferenza o di revocarlo»; concordi M.R. Marchetti,

La stasi del giudizio è un risultato imposto dal principio di legalità, che, tuttavia, non può essere accettato in maniera asettica; ciò specialmente dal punto di vista dell'imputato, il quale resterebbe sottoposto a tempo indeterminato a un processo al quale vorrebbe, ma non può, partecipare⁴⁰, ancora prima che sotto il profilo dell'interesse statale a pervenire a una definizione della regiudicanda.

Ecco perché appare oramai indifferibile una soluzione normativa armonizzata a livello europeo in materia di videoconferenza partecipativa, che riesca a sciogliere il nodo del rinvio forzato del processo *de quo*⁴¹. Come si avrà modo di osservare a breve,

R. Fois, *Commento all'art. 16 L. 5/10/2001, n. 367*, in *LP 2002*, 756; ulteriormente, M.R. Marchetti, *L'assistenza giudiziaria internazionale*, Milano 2015, 229 s., sosteneva che, se è praticabile l'attivazione del *video-link*, la detenzione all'estero dell'imputato non integra un legittimo impedimento a comparire (valido unicamente per l'impossibilità di partecipare alla videoconferenza) e sottolineava, inoltre, che solo la videoconferenza partecipativa prevista dalle disposizioni pattizie soddisfa i requisiti per far ritenere insussistente il legittimo impedimento, mentre lo stesso non può dirsi per quella acquisitiva; concetti già espressi in *Id.*, *Rogatoria (dir. proc. pen.)*, in *ED, Annali II* (t. I), 2008, p. 1071; similmente, B. Piattoli, *Nuove tecnologie e nuove garanzie: l'assunzione della prova tramite videoconferenza*, in *L'area di libertà, sicurezza e giustizia: alla ricerca di un equilibrio fra priorità repressive ed esigenze di garanzia: atti del Convegno, Catania, Villa Cerami, 9-11 giugno 2005*, a cura di T. Rafaraci, Milano 2007, 156, afferma che l'art. 205-ter co. 4 NAttCp «permette di far riprendere al processo il suo corso tramite la dichiarazione di contumacia» (oggi di assenza dell'imputato) ed è rilevante «ai fini della stessa instaurazione del rapporto processuale».

⁴⁰ Il legittimo impedimento dell'imputato ex art. 420-ter Cpp, a causa del suo stato di detenzione all'estero, sospende il corso della prescrizione ai sensi dell'art. 159 co. 3 n. 3 Cp per tutta la durata dell'impedimento, con fissazione dell'udienza dibattimentale non oltre il sessantesimo giorno dalla cessazione del medesimo. In giurisprudenza, Cass., 27.3.2014, n. 37416, in *CEDCass.*, m. 262205, ha statuito che: «Il rinvio a tempo indeterminato o la sospensione del dibattimento determinato dalla detenzione all'estero dell'imputato costituisce legittimo impedimento a comparire anche ai sensi del previgente art. 468 cod. proc. pen. (sostituito dall'art. 420-ter) e comporta la sospensione del corso della prescrizione» (nella fattispecie la prescrizione era rimasta sospesa per quasi 16 anni, dal momento che l'imputato era detenuto negli Stati Uniti). Ipoteticamente, se la persona da processare in Italia fosse condannata all'estero per un reato punito con l'ergastolo e non potesse essere tradotta con un m.a.e., saremmo davanti a una nuova figura di cd. "eterno giudicabile", alla stregua dell'imputato irreversibilmente incapace di partecipare coscientemente al processo per infermità sopravvenuta al fatto, il quale sia considerato socialmente pericoloso e venga accusato di un delitto punito con la pena perpetua. Infatti, anche dopo la modifica dell'art. 72-bis Cpp, al giudice è precluso emettere una pronuncia di non luogo a procedere o di non doversi procedere nei confronti dell'infermo pericoloso, neppure per intervenuta prescrizione del reato, che, in quanto punito con l'ergastolo, non ammette tale causa estintiva (cfr. G.P. Voena, *La difficile scomparsa degli "eterni giudicabili"*, in *Indagini preliminari e giudizio di primo grado: commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103*, a cura di L. Giuliani, R. Orlandi, Torino 2018, p. 49 ss.). Con la insidiosa differenza che nel caso qui in rilievo l'imputato potrebbe essere incoraggiato a rinunciare al suo diritto a partecipare al giudizio – rimuovendo l'unico ostacolo alla prosecuzione dell'accertamento – nella speranza di ottenere un beneficio da questo comportamento processuale, laddove venisse condannato.

⁴¹ Per M. Lanotte, *Limiti al rifiuto di eseguire un ordine europeo di indagine per l'audizione in videoconferenza*, *op. cit.*, 5, la sentenza *Bissilli* non avrebbe chiarito quando l'OEI possa ritenersi effettivamente dotato di finalità probatoria, sicché l'A. menziona – generalmente – «l'esigenza di strutturare ulteriori criteri che consentano di valutare quando si sia in presenza di atti che principalmente hanno una finalità probatoria e che possono rientrare nella nozione di "atti di indagine"»; T. Wahl, *ECJ: EIO Can Be Issued Instead of EAW*, *op. cit.*, sottolinea i profili rimasti oscuri anche dopo la pronuncia della Corte, concludendo che «it remains unclear when the

un altro giudice italiano ha recentemente sottoposto alla Corte di giustizia UE una vicenda dalla quale emerge il bisogno di un siffatto intervento legislativo. Pertanto, sembra opportuno rinviare l'analisi della proposta *de iure condendo* all'esame di questo secondo rinvio pregiudiziale, previa considerazione della risposta offerta dai giudici di Lussemburgo a un'ulteriore domanda sollevata dal Tribunale di Firenze e collegata a quella sin qui esaminata in tema di videoconferenza.

7. Il Tribunale subordina la formulazione di un secondo quesito a un'ipotetica risposta affermativa della Corte alla prima questione pregiudiziale, relativa alla possibilità di avvalersi dell'art. 24 della direttiva 2014/41/UE anche al fine di far partecipare l'imputato al processo in videoconferenza. In particolare, il collegio dubita che sia legittimo rifiutare un o.e.i. perché l'atto di indagine richiesto non è ammesso dallo Stato di esecuzione in un caso interno analogo, ai sensi dell'art. 10 della direttiva, in quanto l'art. 24, specificamente dedicato all'audizione a distanza, non prevede tale motivo di diniego. Nonostante il responso negativo dato alla prima questione pregiudiziale, la Corte ha deciso di risolvere comunque il problema di interpretazione del diritto UE prospettato in via subordinata dal remittente. La complessa argomentazione della C.G.U.E assume un peso significativo poiché supera una lettura avanzata in dottrina relativamente alla "disponibilità" della videoconferenza nello spazio giuridico unionale. Conviene allora analizzare brevemente il testo dell'art. 10 della direttiva, per capire come il giudicante lo abbia sganciato dal legame con l'art. 24, sinora mai posto in discussione.

L'art. 10 par. 1 stabilisce che l'autorità di esecuzione possa disporre un atto di indagine alternativo a quello contenuto nell'o.e.i. se esso non è previsto dal diritto dello Stato di esecuzione ovvero non è disponibile in un caso interno analogo. Il successivo par. 2 dell'art. 10, però, esclude una simile possibilità per una serie di atti di indagine, i quali devono essere sempre disponibili in base al diritto dello Stato di esecuzione. Tra questi rientra, ai sensi della lett. c, «l'audizione di un testimone, di un esperto, di una vittima, di una persona sottoposta ad indagini o di un imputato o di terzi nel territorio dello Stato di esecuzione».

La letteratura ha costantemente ritenuto che tale disposizione configuri una sorta di presunzione o «dovere di disponibilità»⁴² della prova orale – talora individuata

“purpose of gathering evidence” as the essential element of an EIO is achieved and when a hearing shifts “to a transfer for the purposes of prosecution”».

⁴² Così, R. Belfiore, *Su alcuni aspetti di attuazione dell'ordine europeo di indagine penale*, in CP 2018, 3292; F.

espressamente nell'audizione in videoconferenza⁴³ – la quale, in ragione della sua natura non coercitiva, godrebbe della «scorciatoia verso l'armonizzazione»⁴⁴ tracciata dal legislatore europeo.

La Corte, invece, marca una netta distinzione tra l'audizione in presenza nello Stato di esecuzione *ex art. 10 par. 2 lett. c* e l'audizione in videoconferenza *ex art. 24*, addirittura statuendo che l'una «non può essere confusa» con l'altra.

Le menzionate fattispecie non apparirebbero anzitutto sovrapponibili per motivi attinenti alla legge applicabile all'esame del dichiarante: quello condotto in videocollegamento sarebbe regolato dalla legislazione dello Stato membro di emissione, mentre quello tra presenti andrebbe svolto uniformandosi alla legge dello Stato membro di esecuzione. Se la prima affermazione è incontrovertibile, perché derivante dalla chiara lettera dell'*art. 24 par. 2 lett. c* della direttiva sull'audizione a distanza, altrettanto non può dirsi per la seconda, che sorge da un'interpretazione estranea al testo dell'*art. 10 par. 2 lett. c* sull'audizione tra presenti. Invero, quest'ultimo si limita a disporre che l'escussione avvenga «nel territorio dello Stato di esecuzione», ma non nel rispetto del suo diritto interno, sicché l'osservanza della *lex loci* sembra

Siracusano, *Tra semplificazione e ibridismo: insidie e aporie dell'ordine europeo di indagine*, in *AP* 2017, 685 s., afferma che «è da considerare sempre [...] “piena” la disponibilità alla raccolta dell'atto ordinato» nelle fattispecie di cui all'*art. 10, par. 2*, tra le quali sono genericamente incluse le «audizioni di dichiaranti»; anche l'*art. 9 co. 5 lett. c* del d.lgs. 108/2017 prescrive che «si provvede in ogni caso all'esecuzione dell'ordine di indagine avente ad oggetto: [...] audizione della persona informata dei fatti, del testimone, del consulente o del perito, della persona offesa, nonché della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato presenti nel territorio dello Stato»; sulla normativa di attuazione, cfr. M. Caianiello, *L'attuazione della direttiva sull'ordine europeo di indagine penale e le sue ricadute sul piano del diritto probatorio*, in *CP* 2018, 2202 ss.

⁴³ Inserisce esplicitamente l'audizione in videoconferenza tra le «misure privilegiate» stabilite dalla direttiva o.e.i. E. Laro Gonzáles, *La declaración por videoconferencia en materia penal desde la perspectiva europea y española*, in *Revista de Estudios Europeos* 85 (2025), 156; analoga posizione viene assunta nelle Conclusioni dell'Avvocato generale Athanasios Rantos, *op. cit.*, 11 s.

⁴⁴ L'espressione appartiene a L. Camaldo, F. Cerqua, *La direttiva sull'ordine europeo di indagine: le nuove prospettive per la libera circolazione delle prove*, in *CP* 2014, 3518; parla di una «una forma embrionale di armonizzazione delle discipline nazionali» M. Daniele, *Ricerca e formazione della prova*, in *Manuale di procedura penale europea*⁵, a cura di R.E. Kostoris, Milano 2022, 517; rileva G. Fiorelli, *I motivi di rifiuto dell'ordine investigativo europeo*, in *L'ordine europeo di indagine*, a cura di T. Bene, L. Lupária, L. Marafioti, *op. cit.*, 98, che «la necessaria disponibilità degli atti», elencati dall'*art. 10, par. 2* della direttiva, «finisce per imporne la previsione all'interno della normativa di ogni Stato membro»; a tal riguardo, ha suggerito la profilazione di «una sorta di doppio binario o doppio regime d'indagine transnazionale», che ingloberebbe anche «dichiarazioni per il cui ottenimento non è necessario adottare provvedimenti coattivi», M. Caianiello, *La nuova Direttiva UE sull'ordine europeo di indagine tra mutuo riconoscimento e ammissione reciproca delle prove*, in *PPG* 2015, 5; per O. Calavita, *L'ordine europeo di indagine. Presente e futuro della cooperazione probatoria nell'Unione europea*, Milano 2025, 138, l'audizione nello Stato di esecuzione dei soggetti riportati dalla norma «non sembra essere foriera di una portata innovatrice o armonizzatrice di ampio respiro, dal momento che pare difficile ipotizzare un sistema processuale privo delle citate audizioni».

un'implicazione ricavata arbitrariamente dalla Corte. In fondo, la stessa audizione in videoconferenza si può considerare materialmente esperita nel territorio in cui si trova il dichiarante, eppure è condotta o diretta dallo Stato di emissione in conformità alla propria normativa⁴⁵. Risulterebbe inoltre singolare garantire l'ossequio alla *lex fori* per l'audizione da remoto e non per l'escussione in presenza, dove l'autorità giudiziaria di emissione ha dinanzi a sé la fonte di prova. Ciò almeno che non si intenda «l'audizione [...] nel territorio dello Stato di esecuzione» come una forma di raccolta delle dichiarazioni tipica del metodo rogatorio classico, nel quale l'autorità straniera procede all'assunzione della prova in solitudine secondo la propria legislazione, ancorché sulla scorta delle domande e delle formalità preventivamente segnalate dallo Stato di emissione. Ad ogni modo, per quanto riguarda il processo italiano, vi sarebbe ragione di dubitare circa l'utilizzabilità di siffatte dichiarazioni, perché ottenute in violazione del diritto al contraddittorio e alla difesa *ex artt.* 111 co. 4 e 24 co. 2 della Costituzione. A tale modalità di acquisizione della prova *ultra fines* – diventata arcaica – va dunque preferita l'audizione in videoconferenza e, in via prioritaria, l'esame del dichiarante nel territorio dello Stato di emissione, mediante trasferimento temporaneo, ovvero l'esame concelebrato nello Stato di esecuzione⁴⁶.

I giudici di Lussemburgo rafforzano ulteriormente la divergenza tra le due tipologie di audizione del dichiarante all'estero, evidenziando che l'allegato A della direttiva – ossia il modulo *standard* per la compilazione dell'o.e.i. – riporta separatamente «l'audizione» e «l'audizione in videoconferenza» nella sezione C, dedicata all'individuazione dell'atto ordinato dall'autorità di emissione⁴⁷.

⁴⁵ Pare questa l'impostazione seguita nelle Conclusioni dell'Avvocato generale Athanasios Rantos, *op. cit.*, 11, nt. (27), per cui «dal momento che l'audizione di un indagato o di un imputato mediante videoconferenza è destinata a svolgersi nel territorio dello Stato di esecuzione, si potrebbe ritenere che quest'ultima costituisca solo una tra le altre modalità di audizione di tale persona in tale territorio ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, di detta direttiva». L'A.g. richiama altresì un'equiparazione tra gli atti di indagine regolati dall'art. 10 par. 2 e dall'art. 24 par. 1 della direttiva, asseritamente fatta dalla C.G.U.E al § 41 della già ricordata sentenza *Delda*. In realtà – visto l'oggetto della causa C-583/23 – la statuizione della Corte potrebbe essere interpretata quale mera ricognizione dell'esistenza dei due tipi di audizione come legittimi “atti di indagine” disciplinati dalla direttiva.

⁴⁶ Reso possibile dagli artt. 8 e 29 co. 1 e 2 del d.lgs. 108/2017, che conferiscono all'autorità giudiziaria italiana il potere di partecipare direttamente all'esecuzione dell'atto di indagine, previo accordo con l'autorità straniera. Nell'impianto della direttiva, una simile prerogativa è assicurata dai paragrafi 4 e 5 dell'art. 9. Sull'esistenza di una gerarchia tra le modalità di esame dei dichiaranti nella direttiva o.e.i., cui si rifà l'interpretazione qui proposta, si rinvia, *ex multis*, a M. Daniele, *La metamorfosi del diritto delle prove nella direttiva sull'ordine europeo di indagine*, in *DPenCont* 2015, 95 ss.

⁴⁷ Nelle sue Conclusioni, l'A.g. è più categorico nel sostenere che «la stessa direttiva non fa riferimento ad atti di audizione diversi da quelli mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva»: cfr. Conclusioni dell'Avvocato generale Athanasios Rantos, *op. cit.*, 11, nt. (27).

Il ragionamento della Corte trova riscontro nelle linee guida sulla redazione dell'ordine europeo di indagine stilate dal Gruppo "Cooperazione giudiziaria in materia penale" (COPEN), organo preparatorio in seno al Consiglio UE. Le *guidelines* ribadiscono la differenza tra «*hearing of a person*» e «*hearing by videoconference*» ai sensi della sezione C dell'allegato A alla direttiva. Peraltro, nell'audizione presenziale viene consigliata una serie di adempimenti, i quali inducono a ritenere che quello indicato nell'art. 10 lett. c della direttiva sia effettivamente un atto appannaggio dello Stato di esecuzione, sulla falsariga di una lettera rogatoria. Tra i più significativi, allo Stato di emissione si raccomanda di: 1) trasmettere allo Stato di esecuzione una lista di domande da sottoporre al dichiarante; 2) specificare se l'atto debba essere svolto da una particolare autorità dello Stato di esecuzione; 3) allegare una lista dei diritti spettanti al dichiarante, qualora egli debba firmarla per attestare di aver ricevuto gli avvertimenti di legge necessari⁴⁸.

Anche il dato comparato sembra confermare la lettura della C.G.U.E: nell'ordinamento spagnolo, ad esempio, la cd. «*declaración presencial*» – realizzata attraverso l'invio delle domande dallo Stato di emissione a quello di esecuzione – rappresenta una «*alternativa a la declaración por videoconferencia*» da segnalare nella sezione C.1. dell'allegato A, quando il collegamento audiovisivo non sia praticabile⁴⁹.

Alla luce di quanto esposto, l'o.e.i. che richiedesse l'audizione in videoconferenza di un soggetto all'estero potrebbe astrattamente essere rifiutato ai sensi dell'art. 10 par. 5, ove l'atto non fosse previsto dal diritto dello Stato di esecuzione o non fosse disponibile in un caso interno analogo, né esistessero degli altri atti di indagine capaci di produrre il medesimo risultato di quello ordinato. L'effetto deriverebbe dall'esclusione dell'esame a distanza dagli atti «sempre disponibili in base al diritto dello Stato membro di esecuzione», a norma dell'art. 10 par. 2 della direttiva, i quali sono esenti dal suddetto motivo di rifiuto, in virtù del "privilegio" loro attribuito.

La Corte, tuttavia, nega che l'art. 10 par. 5 possa operare con riguardo all'audizione in videoconferenza, poiché non è menzionato nella disposizione che disciplina specificamente tale atto all'interno della direttiva, cioè l'art. 24 par. 2, il quale precisa le ragioni di diniego all'euromandato opponibili dall'autorità giudiziaria di esecuzione.

⁴⁸ Cfr. Council of the European Union, *Guidelines and editable .pdf version of the forms annexed to the Directive 2014/41/UE regarding the European Investigation Order in criminal matters*, Brussels, 23 January 2020, 5291/20, 9 (il documento è consultabile al seguente indirizzo: <https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn2021/LibraryTree/EN/271>).

⁴⁹ In questo senso, si veda Consejo General del Poder Judicial, *Guia sobre la orden europea de investigación*, 30 de mayo de 2019, 16 ss.

Esse consistono nella mancanza di consenso dell'indagato o dell'imputato all'audizione (lett. *a*) e nella particolare contrarietà dell'atto richiesto ai principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione (lett. *b*). Per di più, se l'audizione in videoconferenza potesse essere rigettata a causa dell'inesistenza o dell'indisponibilità dell'atto richiesto in un caso interno analogo, la formula generale dell'art. 10 par. 5 finirebbe per assorbire tutte le ipotesi di rifiuto fondate sull'incompatibilità della misura con l'assetto valoriale dell'ordinamento straniero, di fatto privando l'art. 24 par. 2 lett. *b* di ogni utilità pratica. Il legislatore europeo, infine, quando ha inteso riservare allo Stato di esecuzione il potere di rifiutare l'o.e.i. perché l'atto richiesto non è autorizzato in un caso interno analogo, lo ha fatto espressamente nelle disposizioni regolatrici dei singoli strumenti investigativi⁵⁰.

L'esito di questa complessa esegesi della direttiva – guidata da un'interpretazione restrittiva dei motivi di rifiuto contemplati dall'art. 24 – non sembra *prima facie* distante da quello ricavabile dall'inserimento dell'audizione a distanza tra le misure privilegiate *ex art. 10 par. 2*: entrambe le strade, in conclusione, eliminano l'indisponibilità dell'atto richiesto in un caso interno analogo dalle giustificazioni legittimamente adducibili per rifiutare l'euromandato⁵¹.

A ben vedere, invece, il superamento della presunzione di disponibilità della videoconferenza ideato dalla C.G.U.E apre le porte a un nuovo motivo di non riconoscimento o di non esecuzione dell'o.e.i., la cui operatività non era finora mai stata immaginata per i collegamenti audiovisivi. Si allude all'eventualità nella quale «il ricorso all'atto di indagine richiesto nell'OEI sia limitato dal diritto dello Stato di esecuzione a un elenco o a una categoria di reati punibili entro una certa soglia fra cui

⁵⁰ La Corte cita l'art. 26 par. 6 (Informazioni relative a conti bancari e altri conti finanziari), l'art. 27 par. 5 (Informazioni relative a operazioni bancarie e altre operazioni finanziarie), l'art. 28 par. 1 (Atti di indagine che implicano l'acquisizione di elementi di prova in tempo reale, in modo continuo e per un periodo determinato) e l'art. 29 par. 3 lett. *a* (Operazioni di infiltrazione). Sul punto, la sentenza ricalca sostanzialmente il parere enunciato nel rinvio pregiudiziale dal Tribunale di Firenze, il quale, però, tratta il trasferimento temporaneo del detenuto nello Stato di emissione come uno tra gli atti di indagine alternativi alla videoconferenza ai sensi dell'art. 10 par. 1 della direttiva; da parte sua, l'Avvocato generale reputa non solo che sia facilmente ipotizzabile un atto all'alternativo all'esame in videoconferenza dell'imputato, vale a dire il suo trasferimento temporaneo, ma anche che l'art. 24 della direttiva, nella sua formulazione, sia destinato a specificare tutti i motivi di non riconoscimento o non esecuzione opponibili a un o.e.i. finalizzato all'audizione a distanza di una persona: cfr. Conclusioni dell'Avvocato generale Athanasios Rantos, *op. cit.*, 12.

⁵¹ «Dalle argomentazioni della Corte», M. Lanotte, *Limiti al rifiuto di eseguire un ordine europeo di indagine per l'audizione in videoconferenza*, *op. cit.*, 7, ricava che «l'art. 10 della direttiva 2014/41/UE può essere letto come una disposizione “cerniera” tra il principio di riconoscimento reciproco e l'autonomia procedurale degli Stati membri».

non figura il reato oggetto dell'OEI» ex art. 11 par. 1 lett. *f* della direttiva⁵². L'estensione di tale motivo di rifiuto all'audizione in videoconferenza – diversamente da quello previsto *sub* art. 10 par. 5 – non esaurirebbe tutti i casi particolari in cui l'atto di indagine potrebbe rivelarsi contrario ai principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione a norma dell'art. 24 par. 2 lett. *b*; elemento che, nell'opinione della Corte, sarebbe sufficiente a supportarne l'applicabilità⁵³.

Le ricadute dell'indirizzo inaugurato dalla C.G.U.E sulla cooperazione giudiziaria europea in materia penale – potenzialmente dirompenti – vengono mitigate dalla circostanza che gli Stati membri sono soliti adottare un approccio “finalistico” alla videoconferenza nelle rispettive legislazioni nazionali, in forza del quale l'uso dello strumento tecnologico non è, di regola, subordinato ai limiti edittali della fattispecie contestata o alla sua appartenenza a una certa categoria di reati.

⁵² Per esplicita previsione dell'art. 11 par. 2 questa ragione non può essere invocata al fine di rifiutare un o.e.i. avente ad oggetto un atto privilegiato ai sensi dell'art. 10 par. 2.

⁵³ Lo stesso collegio fiorentino adombra la possibilità di includere «la tipologia di reato» tra le «circostanze rilevanti del caso specifico», idonee a condurre a un legittimo rifiuto dell'o.e.i. per contrarietà ai principi fondamentali del diritto belga ex art. 24 par. 2 lett. *b* della direttiva.

Al contrario, nella fase dibattimentale qui in rilievo, sono spesso valorizzate generiche esigenze di sicurezza, di protezione della fonte di prova, se non di risparmio di costi e tempi nello svolgimento del processo, al fine di allontanare il dichiarante dalla scena processuale. La normativa italiana è paradigmatica in questo senso, laddove consente l'esame a distanza della persona per la quale sussistano gravi difficoltà ad assicurarne la comparizione in presenza (art. 147-bis co. 5 NAttCpp), del testimone detenuto (art. 146-bis co. 1-*quater* NAttCpp) oppure tanto del testimone quanto dell'imputato, dietro consenso delle parti (art. 496-bis co. 1-bis Cpp).

Similmente, altri ordinamenti dell'Unione europea – come quello spagnolo⁵⁴, francese⁵⁵ o tedesco⁵⁶ – impiegano clausole generali a supporto dell'acquisizione a distanza della prova dichiarativa nei processi interni, capaci di vanificare *ab initio* il nuovo motivo di rifiuto dell'o.e.i. per l'audizione in videoconferenza, che deriva dalla sentenza della Corte.

In fin dei conti, l'interpretazione fornita dai giudici di Lussemburgo risulta assai contorta e difficilmente conciliabile con gli obiettivi di semplificazione e accelerazione

⁵⁴ L'art. 731-bis della *Ley de Enjuiciamiento Criminal*, relativo alla fase del *juicio oral*, dispone che: «*El Tribunal, de oficio o a instancia de parte, por razones de utilidad, seguridad o de orden público, así como en aquellos supuestos en que la comparecencia de quien haya de intervenir en cualquier tipo de procedimiento penal como imputado, testigo, perito, o en otra condición resulte gravosa o perjudicial, y, especialmente, cuando se trate de un menor, podrá acordar que su actuación se realice a través de videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial*». Ciononostante, l'art. 258-bis della stessa legge, recentemente introdotto, stabilisce al comma 2 che l'accusato debba necessariamente comparire fisicamente «*en la sede del organo judicial de enjuiciamiento en los juicios por delito grave [puniti con pena superiore ai 5 anni di reclusione] y juicios de Tribunal de Jurado*», precisando però che la disposizione si applica «*sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en los que España sea parte, las normas de la Unión Europea y demás normativa aplicable a la cooperación con autoridades extranjeras para el desempeño de la función jurisdiccional*». La Spagna, nel corso delle valutazioni del Consiglio UE sull'implementazione della direttiva o.e.i. nelle legislazioni statali, ha confermato che «*this domestic limitation is not applicable when executing EIOs issued by other Member States*» (Council of the European Union, *Evaluation report on the tenth round of mutual evaluations on the implementation of the European Investigation Order (EIO) - Report on Spain*, Brussels, 8 October 2024, 13641/24, 48). Rispetto all'art. 258-bis LeCrim, la sentenza *Bissilli* incide radicalmente sull'illegittimità di un o.e.i. emesso per far partecipare l'imputato in videoconferenza al processo, piuttosto che sulla possibilità – già esclusa dalla legge nazionale – di rifiutarlo perché riferito a un reato considerato grave ai sensi del diritto spagnolo. L'orientamento espresso dalla C.G.U.E, perciò, dovrebbe portare a rivisitare la consuetudine iberica – riscontrata dalle valutazioni del Consiglio UE – di emettere ed eseguire liberamente euromandati per ottenere la partecipazione a distanza dell'imputato al giudizio.

⁵⁵ L'art. 706-71 del *Code de procédure pénale* permette «*l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle [...] devant la juridiction de jugement pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts*», sostanzialmente quando giustificato dalle esigenze del caso o, comunque, «*aux fins d'une bonne administration de la justice*». Risulta altresì possibile la comparizione a distanza dell'accusato dinanzi al *tribunal correctionnel* se questi è detenuto, a seguito del consenso del pubblico ministero e di tutte le parti. La norma, poi, estende il ricorso alla videoconferenza a numerose altre fasi del procedimento penale, specialmente in relazione alla

della cooperazione giudiziaria perseguiti dalla direttiva sull'euromandato, che pure lo stesso giudicante invoca per escludere la possibilità di rigettare l'o.e.i. in quanto l'atto richiesto non è previsto in un caso interno analogo. Nondimeno, il ragionamento della Corte rimane apprezzabile nella misura in cui porta a riflettere sull'impatto delle "clausole *omnibus*" in tema di videoconferenza presenti nelle legislazioni degli Stati membri, come tali inadatte a garantire un utilizzo del collegamento audiovisivo proporzionato alla gravità del reato contestato e, dunque, da ripensare in una prospettiva di riforma. Il meccanismo concepito dalla Corte potrebbe rivelarsi virtuoso soltanto se le normative statali limitassero l'acquisizione a distanza della prova ai procedimenti per reati meno gravi, secondo un'impostazione uguale e contraria a quella che governa, ad esempio, l'intercettazione di comunicazioni. Così facendo, l'audizione del dichiarante in presenza – tanto nelle fattispecie nazionali che sovranazionali – verrebbe riservata ai procedimenti relativi a ipotesi di reato maggiormente incidenti sulla libertà personale dell'accusato, nei quali le garanzie difensive dovrebbero trovare, proprio per questo, la loro massima esplicazione⁵⁷.

persona ristretta e alle vicende della custodia cautelare. È in ogni caso prevista l'abrogazione dell'articolo in questione a partire dal 1° gennaio 2029, per il tramite della Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1(V), nell'ambito di una riforma complessiva dell'apparato codicistico francese. Si segnala inoltre che la *Cour constitutionnelle*, Décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025, ha dichiarato l'incostituzionalità, per violazione del diritto di difesa, dell'art. 56 par. 1 co. 10 della *Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotraffic*, il quale introduceva un nuovo art. 706-71-2 nel codice di procedura penale, volto a prescrivere che la persona detenuta assegnata a una sezione di contrasto alla criminalità organizzata comparisse in videoconferenza davanti all'organo istruttorio, nonché alle udienze riguardanti la sua collocazione in custodia cautelare, alla proroga di tale misura e al contenzioso attinente alla custodia cautelare stessa (la sentenza della Corte può essere consultata al seguente indirizzo: https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2025885dc/2025885dc.pdf, in particolare, cfr. § 477 ss.).

⁵⁶ Il § 247a della StPO ammette l'ascolto del testimone a distanza, qualora sussista il concreto pericolo di un grave pregiudizio al suo benessere derivante dall'esame effettuato in presenza delle altre parti nell'aula dibattimentale. La videoconferenza acquisitiva per l'esame testimoniale può essere altresì esperita, nella misura necessaria all'accertamento della verità, alle stesse condizioni stabilite dal § 251 co. 2 StPO per l'acquisizione di verbali di dichiarazioni rese precedentemente al giudice. Tranne quando riguardi l'eventuale internamento dell'imputato, anche l'esame del perito può essere condotto in videoconferenza su decisione del tribunale (§ 247a co. 2 StPO). Per quanto concerne la posizione dell'imputato, invece, la Germania resta vincolata alla sua partecipazione fisica al dibattimento. A proposito, si registra qualche apertura all'uso della tecnologia audiovisiva nel campo della cooperazione giudiziaria UE, ma pur sempre ristretta all'assunzione di dichiarazioni, cfr. Council of the European Union, *Evaluation report on the tenth round of mutual evaluations on the implementation of the European Investigation Order (EIO) - Report on Germany*, Brussels, 2 October 2024, 13640/24, 63 ss.

⁵⁷ Come rileva L. Stortoni, *Criminalità organizzata ed emergenza: il problema delle garanzie*, in *Criminalità organizzata e risposte ordinamentali tra efficienza e garanzia*, a cura di S. Moccia, Napoli 1999, 122 ss., tanto più grave è la repressione penale, tanto più grave è anche il pericolo di errore, di guisa che le garanzie sostanziali e processuali dovrebbero uscirne rafforzate e non diminuite.

Un intervento riformistico delle leggi statali che disciplinano la videoconferenza, fondato sulla valorizzazione dell'indirizzo promosso dalla C.G.U.E, sembra tuttavia altamente improbabile in concreto: effettivamente, gli stessi legislatori nazionali sono spinti dalle altre istituzioni europee verso una digitalizzazione massiccia delle prove dichiarative⁵⁸ e sovente – come nel caso italiano – già pretendono *motu proprio* di efficientare il sistema giudiziario attraverso il ricorso generalizzato ai collegamenti audiovisivi.

8. Nelle more della definizione del caso *Bissilli*, un giudice italiano diverso dal Tribunale di Firenze ha proposto un'ulteriore questione pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, incentrata sulla complicata relazione esistente tra mandato d'arresto europeo e ordine europeo di indagine per l'audizione in videoconferenza. Il giudice remittente è la Corte d'appello di Venezia, che, operando in qualità di autorità giudiziaria di esecuzione di un m.a.e. emesso dal Tribunale municipale di Pazin-Pisino (Croatia), ha incardinato presso la C.G.U.E la causa C-499/25 (*Strinotto*).

Da questo rinvio traspare la medesima insoddisfazione per l'inquadramento normativo della videoconferenza transnazionale soltanto sul piano probatorio già manifestata dal collegio fiorentino: un breve riepilogo dei fatti da cui origina il procedimento può contribuire a portare alla luce tale somiglianza e le conseguenze che ne derivano.

Segnatamente, il Tribunale croato applicava all'imputata una misura di custodia cautelare preprocessuale, poiché la stessa – pur correttamente citata – non si era mai presentata alle udienze del procedimento penale in corso nei suoi confronti per alcuni reati tributari, senza addurre un legittimo impedimento. Sulla base di questa decisione – confermata in grado d'appello – l'autorità giudiziaria croata emetteva un m.a.e. processuale a carico dell'accusata, in forza del quale ella veniva tratta in arresto in Italia

⁵⁸ A titolo esemplificativo, sulla necessità di «dotare le autorità giudiziarie di strumenti di videoconferenza» e di «incoraggiare gli Stati a sviluppare strutture di videoconferenza conformi al diritto nazionale, in stretto contatto tra di loro», anche facendo uso dei finanziamenti europei, cfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea. Un pacchetto di opportunità*, Bruxelles, 2.12.2020, COM(2020) 710 final; l'impiego della videoconferenza nella cooperazione giudiziaria tra Stati è altresì incentivato sia nel Piano d'azione in materia di giustizia elettronica europea per il quadriennio 2019-2023, in *G.U.U.E.*, 13.3.2019, 2019/C 96/05 sia in quello per il successivo quadriennio 2024-2028, in *ibidem*, 16.1.2025, C/2025/437; in ideale continuità con i precedenti atti, si veda, da ultima, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *DigitalJustice@2030*, Bruxelles, 20.11.2025, COM(2025) 802 final.

(dove dimora) e sottoposta alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dal canto suo, l'imputata non prestava il consenso alla consegna né rinunciava al principio di specialità, pur dicendosi intenzionata a partecipare al processo in Croazia, dove l'avrebbero accompagnata i suoi difensori.

La Corte d'appello di Venezia, pertanto, rivolgeva al Tribunale una richiesta di informazioni complementari sull'oggetto del m.a.e., volta a chiarire se lo stesso fosse «unicamente» finalizzato a garantire la presenza fisica dell'imputata al processo pendente nei suoi confronti in Croazia, ovvero se perseguisse «diverse e ulteriori finalità cautelari». L'autorità croata rispondeva nel primo senso alla domanda della Corte: il m.a.e. aveva l'unica finalità di assicurare la comparizione dell'imputata al giudizio.

A fronte di un simile responso, seguiva un'altra istanza diretta al giudice croato, con la quale la Corte d'appello lo invitava a «valutare l'opportunità di emettere un ordine investigativo europeo (OIE) formulando apposita richiesta di far partecipare l'imputata al processo in videoconferenza ai sensi dell'art. 24 comma 1 parte seconda della Direttiva 2014/41/UE». La domanda era corredata dall'ampia disponibilità della Corte a fornire i mezzi tecnici e logistici necessari al videocollegamento, nonché a concordare le modalità pratiche dell'audizione con l'autorità straniera *ex art.* 24 par. 3 della direttiva.

Il ragionamento della Corte si fonda sul minore grado di invasività dell'o.e.i. rispetto al m.a.e. per ottenere la partecipazione al giudizio dell'accusata, la quale abbia espresso l'intenzione di prendervi parte. Il m.a.e., infatti, presupporrebbe la traduzione *in vinculis* dell'imputata e – date le circostanze del caso – il suo trattenimento in un penitenziario croato per almeno trenta giorni⁵⁹.

La Corte, in particolare, rimarca l'importanza rivestita dal principio di proporzionalità nel diritto unionale, sancito dall'art. 51 della Carta di Nizza e dall'art. 5 TrUE, quest'ultimo richiamato anche dal considerando n. (7) della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d'arresto europeo. Successivamente, allo scopo di legittimare la preferenza per il ricorso alla videoconferenza partecipativa tramite o.e.i. in luogo del m.a.e. processuale, il giudice remittente richiama i considerando n. (25) e n. (26) della direttiva 2014/41/UE, già più volte menzionati nel presente elaborato. La Corte, infine, avalla la propria tesi riportandosi al Manuale sull'emissione ed

⁵⁹ Il termine minimo – con ogni probabilità utile alla celebrazione del dibattimento – veniva comunicato alla Corte dall'autorità di emissione croata.

esecuzione del mandato d'arresto europeo elaborato dalla Commissione, nel punto in cui dispone «lo scopo del MAE non è il trasferimento di persone affinché siano semplicemente sentite in quanto indagate», perché, in tal caso, ci si potrebbe servire dell'ordine europeo di indagine⁶⁰.

Il Tribunale croato declinava la proposta della Corte di assicurare la partecipazione dell'imputata mediante videoconferenza, per motivazioni legate ai limiti fissati tanto dalla propria legislazione interna, quanto da quella sovranazionale.

Da un lato, nel processo penale croato è necessaria la presenza fisica dell'imputato all'udienza, che non può essere in alcun modo sostituita da un collegamento audiovisivo. Ai sensi della normativa nazionale, inoltre, la videoconferenza è esperibile soltanto per l'ascolto dei testimoni⁶¹.

Dall'altro, in conformità al principio di legalità processuale, il Tribunale sottolinea che l'ambito di applicazione dell'o.e.i. «riguarda esclusivamente la raccolta delle prove e non l'assicurazione della presenza dell'imputato nel procedimento», quindi l'o.e.i. non può costituire una valida alternativa al m.a.e. Viene poi ripetuto che, nella vicenda in esame, il mandato di arresto europeo era estraneo a qualsiasi attività di carattere probatorio, perché il suo obiettivo era esclusivamente quello di garantire la presenza dell'imputata al processo.

Al di là delle specificità della legislazione processuale croata in materia di partecipazione dell'imputato al giudizio e di assunzione della prova a distanza, l'interpretazione del rapporto tra lo strumento del m.a.e. e quello dell'o.e.i. data dal Tribunale è pienamente condivisibile, in quanto appare la sola consentita dal diritto positivo.

⁶⁰ Comunicazione della Commissione, *Manuale sull'emissione e l'esecuzione del mandato d'arresto europeo*, Brussels, 28.9.2017, C(2017) 6389 final.

⁶¹ Le affermazioni del Tribunale sono riscontrate dalle valutazioni condotte dal Consiglio UE sul grado di implementazione della direttiva o.e.i. nel sistema croato. Difatti, in quella sede è stato rilevato che: «*In accordance with Croatian law, it is not possible to issue/execute an EIO for the purpose of hearing the accused via videoconference at trial, nor to ensure the participation of the accused person throughout the main trial via videoconference, even if he or she consents. Therefore, similar EIOs would not be executed on the ground that they would be contrary to the fundamental principles of Croatian law*» (cfr. Council of the European Union, *Evaluation report on the tenth round of mutual evaluations on the implementation of the European Investigation Order (EIO) - Report on Croatia*, Brussels, 15 February 2024, 16309/23, 49); A. Novokmet, Z. Tomičič, I. Vidaković, *Remote Hearings and the Principle of Immediacy: A Croatian Perspective*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 33 (2025), 121 ss., confermano che – sebbene nel 2022 il legislatore croato abbia introdotto nuove fattispecie di videoconferenza dentro il codice di procedura penale – «*in the context of full trial hearings, arguably the most crucial phase of criminal proceedings, remote adjudication has been deliberately excluded*», rispecchiando «*the Republic of Croatia's restrictive approach to incorporating remote trial elements in criminal proceedings*».

Prima di tutto, il considerando n. (25) della direttiva 2014/41/UE è estremamente chiaro nell'indicare il m.a.e. quale mezzo appropriato per trasferire la persona in un altro Stato membro, ove essa – come nel caso in discussione – debba «comparire dinanzi a un organo giurisdizionale per essere processata»⁶².

Il considerando n. (26), invece, vuole incoraggiare un uso alternativo della videoconferenza rispetto alla traduzione con m.a.e., solamente nell'ipotesi in cui questo sia rivolto all'audizione della persona e mai alla sua partecipazione⁶³. Il giudizio

⁶² O. Calavita, *L'ordine europeo di indagine penale*, op. cit., 322, precisa che «è possibile ricorrere alla Direttiva UE 2014/41 esclusivamente qualora vi sia la necessità di raccogliere elementi di prova, mentre per tutte le altre finalità, ivi compresa quella di partecipazione al procedimento penale nello Stato di emissione, si rende necessario ricorrere a un MAE»; in Eurojust, *Report on Eurojust's casework in the field of the European Investigation Order*, November 2020, 15 s., si distingue nettamente tra «purposes of prosecution», che comprendono la finalità di far presenziare la persona al processo, tipici del m.a.e., e «purposes of evidence gathering», soddisfatti con il trasferimento del soggetto nello Stato di esecuzione, appartenenti all'o.e.i.; tale differenziazione viene ricordata anche da C. De Luca, *Ordine europeo d'indagine e mandato d'arresto europeo per finalità investigative*, op. cit., 3 ss.; nonché da S. Allegrezza, L. Bernardini, *Digital Participation at Criminal Trials in Europe – Toward a Paradigm Shift?*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 33 (2025), 38, i quali evidenziano come «the main obstacle for using an EIO to allow the defendant to participate remotely to his or her trial is the limited scope of the tool, whose focus is evidence gathering» e proseguono dicendo che «other tools, such as the European arrest warrant (EAW) are explicitly meant to ensure the presence of the accused person to the trial»; in generale, K. Kremens, C. Peristeridou, 'Everything, Everywhere All At Once': *Virtual Criminal Justice in Europe*, in *ibidem*, 5, ritengono che «appearing remotely for participation purposes only is distinct from appearing for the purpose of obtaining or producing evidence»; la stessa C.G.U.E, Grande Sezione, 8.12.2020, A. ed altri, C-584/19, § 72, ha di recente concluso che «l'ordine europeo di indagine disciplinato dalla direttiva 2014/41 persegue, nell'ambito di un procedimento penale, un obiettivo distinto dal mandato d'arresto europeo disciplinato dalla decisione quadro 2002/584. Infatti, mentre il mandato d'arresto europeo mira, conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, all'arresto e alla consegna di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, l'ordine europeo di indagine mira, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2014/41, a far eseguire uno o più atti di indagine specifici allo scopo di acquisire prove»; per un commento alla pronuncia, cfr. G. Borgia, *Mandato d'arresto europeo e ordine europeo di indagine penale a confronto: così simili (?), eppure così diversi*, in www.archiviopenale.it, 2021, 1 ss.

⁶³ La versione italiana della direttiva si riferisce letteralmente all'«emissione di un OEI ai fini dell'audizione di una persona sottoposta alle indagini o di un imputato» e quella inglese all'«EIO for the hearing of a suspected or accused person by videoconference», quali alternative al mandato di arresto europeo; parzialmente *contra*, A. Falcone, *Online Hearings and the Right to Effective Defence in Digitalised Trials*, in *Investigating and Preventing Crime in the Digital Era: New Safeguards, New Rights*, ed. da L. Bachmaier Winter, S. Ruggeri, Switzerland 2022, 200 s., secondo cui gli Stati, i quali si servono della videoconferenza soltanto per raccogliere prove, non potrebbero emettere un o.e.i. per far partecipare l'imputato a distanza, ma potrebbero eseguire quello proveniente da un Paese che ammetta anche l'uso partecipativo del *video-link*, sempre che siano assicurati i diritti dell'accusato e i principi fondamentali dello Stato di esecuzione; similmente, cfr. A. Klip, *A Next Level Model for the European Arrest Warrant*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 30 (2022), 117 s., il quale sostiene che «if the proceedings have progressed to the trial stage already and the national criminal procedural rules allows that the suspect can participate via a video-link and wishes to do so, it may be a far less cumbersome method than surrendering him», nell'ottica per cui il processo *in absentia* rappresenterebbe una «last resort».

di proporzionalità sulla scelta tra il trasferimento fisico del dichiarante e l'attivazione della videoconferenza – invocato dalla Corte d'appello – rileva in via esclusiva sul piano probatorio, atteso che è l'unico momento in cui il m.a.e. e l'o.e.i. possono sovrapporsi; viceversa, sul piano partecipativo non esiste altra opzione che la comparizione dell'accusato in presenza davanti al giudice. Argomentando *a contrario*, il m.a.e. non può essere emesso per soddisfare finalità prettamente investigative, consistenti nella raccolta delle dichiarazioni dalla persona di cui si chiede la consegna, le quali cadono sotto l'alveo della direttiva 2014/41/UE, *sub specie* di trasferimento temporaneo del detenuto o di utilizzo del *video-link*⁶⁴.

A maggior ragione, il ricorso all'ordine europeo di indagine per la videoconferenza non deve sopperire alla mancanza dei requisiti per l'esecuzione del mandato di arresto

⁶⁴ Rifacendosi al manuale d'uso sul m.a.e. della Commissione UE, la Corte d'appello giungeva paradossalmente a una conclusione analoga, nonostante la *ratio* sottesa all'emissione del mandato d'arresto europeo da parte del Tribunale croato fosse, senza alcun dubbio, quella di far partecipare l'imputata al processo. A ben vedere, nella stessa Comunicazione della Commissione, *Manuale sull'emissione e l'esecuzione del mandato d'arresto europeo*, *op. cit.*, 21, si consiglia un uso, per così dire, "esplorativo" dell'o.e.i., con l'obiettivo di ponderare la successiva emissione del m.a.e., volto a esercitare l'azione penale nei confronti di un soggetto. In merito, viene posto il seguente esempio: «Pierre si è trasferito di recente dallo Stato membro A allo Stato membro B. Sussistono prove secondo cui sarebbe stato complice in un grave reato commesso nello Stato A; tuttavia, le autorità di questo Stato hanno l'esigenza di ascoltarlo prima di poter decidere se avviare un'azione penale nei suoi confronti. L'autorità giudiziaria dello Stato A può emettere un OEI per ascoltare Pierre mediante collegamento video nello Stato B»; riferendosi al contenuto del manuale, afferma correttamente che «la valenza istruttoria [del trasferimento del detenuto in Italia] vale a marcare la differenza rispetto alla possibile utilizzazione dello strumento del mandato d'arresto europeo» S. Marcolini, *La procedura attiva*, in *La nuova cooperazione giudiziaria penale*, a cura di M.R. Marchetti, E. Selvaggi, *op. cit.*, 325; per una corretta applicazione del principio di proporzionalità tra ricorso al m.a.e. o all'o.e.i., sul piano strettamente probatorio, cfr. Cass., 21.3.2024, n. 11993, dove il Giudice distrettuale di Praga aveva emesso un mandato d'arresto europeo solo per procedere all'interrogatorio dell'indagato, senza considerare la possibilità di ascoltarlo in videoconferenza tramite ordine europeo di indagine, pure sollecitata dalla stessa difesa e, secondo la Cassazione, erroneamente non esperita; Id., 17.4.2025, n. 15280, ha ritenuto legittimo che l'autorità giudiziaria ungherese non avesse revocato i due m.a.e. emessi nei confronti del ricorrente in favore di un o.e.i. per la videoconferenza, anche dopo che il soggetto, inizialmente irreperibile, si era reso disponibile ad essere interrogato a distanza, una volta arrestato. Nell'opinione della Corte, l'immediata liberazione del consegnando, scaturente dalla revoca dei m.a.e., rischiava di sottrarlo alle attività di indagine da espletare nello Stato di emissione per l'esercizio dell'azione penale. I giudici di legittimità terminano con una motivazione perfettamente consapevole della diversità di scopo tra o.e.i. e m.a.e., statuendo che «attesa la finalità eminentemente istruttoria dell'OIE, non può ritenersi tale strumento di cooperazione alternativo al mandato di arresto allorché la sua emissione sia giustificata non da esigenze istruttorie, ma dalla necessità di instaurare il rapporto processuale con l'imputato e, quindi, in funzione dell'esercizio dell'azione penale in base alla normativa processuale vigente nello Stato di emissione»; O. Calavita, *L'ordine europeo di indagine penale*, *op. cit.*, 323, tratteggia una «scala valoriale» tra le molteplici opzioni disponibili, costruita in astratto sul principio di proporzionalità, e articolata in: 1) emissione di un o.e.i. per la videoconferenza; 2) emissione di un o.e.i. per il trasferimento temporaneo di persone detenute, allorquando la videoconferenza non sia regolata dallo Stato richiedente o sia necessaria la presenza fisica del soggetto, ad esempio per una ricognizione; 3) emissione di un m.a.e., per il soddisfacimento di esigenze non probatorie.

europeo, come aveva tentato di fare il Tribunale di Firenze nel caso *Bissilli*. La videoconferenza può diventare un mezzo alternativo a un legittimo trasferimento fisico dell'accusato, al fine di procedere alla sua audizione, ma non sostitutivo di un m.a.e. carente di fondamento giuridico.

In definitiva, l'art. 24 della direttiva 2014/41/UE, letto alla luce dei considerando n. (25) e n. (26), non consente – per riportare l'esatto contenuto della questione pregiudiziale sollevata dalla Corte d'appello – «l'emissione di un OEI per l'audizione in videoconferenza di un imputato che si trova libero nello Stato di esecuzione allo scopo di garantire la di lui presenza e partecipazione al processo penale in corso nello Stato di emissione». La stessa sovrapposizione creata dal giudice *a quo* tra i concetti di “audizione”, da una parte, e “presenza e partecipazione”, dall'altra, lascia intuire che una risposta affermativa della C.G.U.E sarebbe preclusa dalla tipicità della fonte unionale. In termini simili al caso *Bissilli*, l'osservanza del principio di stretta legalità processuale rende giuridicamente insostenibile la posizione espressa dalla Corte d'appello di Venezia nel caso *Strinotto*⁶⁵. Ciononostante, essa riafferma il disagio operativo dei giudici italiani verso la regolamentazione unilaterale della videoconferenza *cross-border* sul fronte probatorio, che produce risvolti sulla tutela dei diritti fondamentali della persona accusata degni della massima attenzione.

È effettivamente innegabile che, nelle parole della Corte, l'utilizzo del m.a.e. «comporta una notevole compressione dei diritti dell'interessato, *in primis* della libertà personale», caratterizzandosi pertanto come uno strumento profondamente invasivo. Parimenti, la videoconferenza tramite o.e.i. sembra maggiormente idonea a tutelare la libertà dell'imputato, nella misura in cui egli potrebbe seguire il dibattimento a distanza dallo Stato in cui si trova – libero – senza dover essere tradotto e sottoposto a restrizione nello Stato del processo⁶⁶. Il diverso grado di invasività dei due istituti potrebbe ragionevolmente indurre l'accusato – che volesse comunque prendere parte al giudizio – ad accettare una menomazione delle sue prerogative difensive, derivante dal collegamento da remoto, pur di evitare la detenzione. Il canone della

⁶⁵ Diversamente, M. Jimeno-Bulnes, *The European arrest warrant in the light of 20 years of experience*, in IPS, *Towards an optimal and proportional use of the European Arrest Warrant*, January 2026, 34 s., si aspetta che nel caso *Strinotto* la C.G.U.E reputi l'emissione del m.a.e. eccessiva e inappropriata.

⁶⁶ Nella fattispecie, la Corte ritiene che l'«OEI [...] dovrebbe aver ad oggetto la richiesta di partecipazione dell'imputata al processo e sua audizione nel corso dello stesso tramite videoconferenza», seppure l'autorità croata non abbia mai menzionato l'esigenza di acquisire dichiarazioni dalla persona accusata, ma, come riconosce lo stesso giudice *a quo*, «ha emesso un MAE al mero fine di garantire la presenza [dell'imputata] alle udienze relative al procedimento a suo carico».

proporzionalità – se commisurato al solo livello di restrizione della libertà personale – conduce a privilegiare la partecipazione a distanza del soggetto libero alla sua presenza fisica in aula, qualora essa ne presupponga indefettibilmente la carcerazione.

Un siffatto scrutinio di necessità del mezzo rispetto allo scopo è attualmente precluso dal diritto sovranazionale, il quale non contempla alternative al trasferimento dell'imputato con m.a.e. per assicurarne la partecipazione al processo pendente in un altro Stato. Considerata l'importanza dei beni giuridici coinvolti, rimane da comprendere in che modo – e soprattutto con quali cautele – tale preclusione possa essere superata.

9. I rinvii pregiudiziali sollevati in rapida sequenza dal Tribunale di Firenze e dalla Corte d'appello di Venezia tentano di forzare i limiti stabiliti dalla tassatività delle regole in materia di collegamenti audiovisivi, con l'obiettivo di far partecipare l'imputato dall'estero in videoconferenza. In questo scenario, l'interpretazione dell'art. 24 della direttiva 2014/41/UE fornita dalla C.G.U.E nel caso *Bissilli* pare destinata a incidere sull'epilogo del caso *Strinotto* – tuttora pendente – vietando l'impiego del videocollegamento per l'esecuzione di attività processuali prive di finalità probatoria o comunque eccedenti tale ambito, quali la partecipazione dell'imputata all'intera fase dibattimentale.

Benché l'indirizzo della Corte di giustizia convinca in punto di legalità, le problematiche poste dai giudici italiani segnalano l'opportunità di affrontare per via legislativa il profilo della partecipazione al processo a distanza da parte dell'imputato che si trovi nel territorio di un altro Stato membro. Il tema – data la sua profonda incidenza sui diritti fondamentali della persona accusata – è infatti troppo delicato per essere abbandonato a una prassi giurisprudenziale caotica, spesso alimentata da accordi informali tra le autorità giudiziarie cooperanti, conclusi in assenza di un quadro di tutela condiviso e forieri di possibili trattamenti discriminatori tra diversi imputati. Ammesso e non concesso che la posizione assunta dai giudici di Lussemburgo possa essere aggirata da intese di questo tipo, essa rischia di sacrificare quelle stesse garanzie dell'imputato che una strenua difesa della legalità processuale dovrebbe proteggere⁶⁷. Le vicende giudiziarie analizzate esemplificano perfettamente la posta in gioco per l'accusato: da un canto, il diritto a presenziare al giudizio a suo

⁶⁷ Ciò permette di considerare la legalità processuale un vero e proprio «canone costitutivo» del processo penale liberale, cfr. D. Negri, *Il processo penale liberale della postmodernità. Anacronismo o costante attualità di un ideale?*, in www.discrimen.it, 4.12.2025.

carico (*Bissilli*); dall'altro, il diritto a non subire una compressione sproporzionata della libertà personale (*Strinotto*).

Tra le *tendenze future* del diritto processuale penale europeo, dunque, emerge con decisione l'esigenza che il legislatore dell'Unione disciplini finalmente la videoconferenza partecipativa transnazionale. Il Consiglio UE ne ha preso atto durante le valutazioni sul grado di implementazione della direttiva o.e.i. negli Stati membri, all'esito delle quali ha esortato la Commissione a intraprendere un'iniziativa legislativa in merito⁶⁸.

Naturalmente, le soluzioni prospettabili nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia sono molteplici: in primo luogo, una scelta coerente dal punto di vista sistematico risiederebbe nell'ampliare la portata dell'art. 8 della direttiva 2016/343/UE alla presenza digitale dell'imputato al processo, ma soltanto nelle ipotesi *cross-border*⁶⁹; in secondo luogo, si può immaginare un'apposita modifica dell'art. 24 della direttiva 2014/41/UE, che però verrebbe snaturato della sua vocazione eminentemente probatoria⁷⁰; infine, una terza strada percorribile consisterebbe nel regolamentare l'istituto all'interno di uno specifico atto di diritto derivato⁷¹.

⁶⁸ Precisamente, la sollecitazione mossa dal Consiglio nel *report* conclusivo è la seguente: «*The Commission is invited to, upon due assessment of the findings of this report and after identifying the most appropriate legal instrument, address at legislative level the question of the participation of the accused person in the trial via videoconference from another Member State*» (cfr. Council of the European Union, *Final report on the tenth round of mutual evaluations on the implementation of the European Investigation Order (EIO)*, Brussels, 10 December 2024, 15834/2468, 80).

⁶⁹ La modifica della direttiva 2016/343/UE costringerebbe altresì gli Stati a confrontarsi con l'obbligo di approntare rimedi di carattere legale laddove la partecipazione dell'imputato in videoconferenza non fosse effettiva a causa dell'inadeguatezza della tecnologia impiegata, senza rimandare totalmente il problema alle legislazioni nazionali: su questo punto, si vedano S. Allegrezza, L. Bernardini, *Digitalizing Judicial Cooperation in Criminal Matters*, *op. cit.*, 35.

⁷⁰ A proposito, si evidenzia appena che la Commissione ha da poco elaborato una proposta di modifica della direttiva 2012/29/UE – ancora oggetto di negoziazione – il cui nuovo art. 17 par. 1 lett. *b* consentirebbe «di ricorrere nella misura del possibile alle disposizioni relative alla videoconferenza e alla teleconferenza per facilitare alle vittime che risiedono all'estero la partecipazione al procedimento penale» (cfr. Commissione europea, *Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica alla direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI*, Bruxelles, 12.7.2023, COM(2023) 424 final). A fortiori, se la “direttiva vittime” fosse effettivamente novellata in questi termini, sarebbe gravemente iniquo non assicurare un'analoga opzione di partecipazione digitale anche all'imputato; A. Mosna, *Broad yet not all-encompassing*, *op. cit.*, 7, piuttosto che «*solutions extending the scope of the EIO Directive beyond its original meaning and purpose*», incoraggia «*an intervention by the EU legislator extending the EIO-model also to other forms of judicial cooperation thereby creating the necessary legal basis that is missing at the moment*».

⁷¹ Il ventaglio di opportunità disponibili per colmare la lacuna normativa esistente è confermato dai suggerimenti avanzati dalle delegazioni nazionali al Consiglio UE, cfr. Council of the European Union, *Final report on the tenth round of mutual evaluations on the implementation of the European Investigation Order (EIO)*, cit., 68, in cui si

La Commissione ha esplicitamente accolto l'invito del Consiglio nella Comunicazione "*DigitalJustice@2030*" sulla digitalizzazione dei sistemi giudiziari statali⁷², che riserva un paragrafo alla videoconferenza. Nel documento viene riaffermato che «attualmente non esistono norme a livello UE che disciplinino la partecipazione a distanza di un indagato o imputato alle udienze di un procedimento penale da un altro Stato membro per fini diversi dall'acquisizione di elementi di prova». L'organo esecutivo è consapevole che tale lacuna normativa genera delle pesanti ripercussioni sulla posizione dell'imputato, le quali non si riducono a mere difficoltà di carattere economico, per sostenere i costi di viaggio, oppure pratico, specialmente a danno dei soggetti vulnerabili. Esse possono «anche portare allo svolgimento di procedimenti in contumacia» (vedasi caso *Bissilli*) «o imporre il ricorso a misure coercitive molto intrusive, come un mandato d'arresto europeo, per far sì che l'indagato o imputato assista al processo» (caso *Strinotto*). Per questo motivo, tra le prossime azioni che la Commissione si impegna a promuovere figura quella di disciplinare la videoconferenza transnazionale, «comprese le necessarie garanzie procedurali». A tal fine, dei possibili interventi di riforma da realizzare – poco sopra elencati – viene prescelto quello che si inserisce «nel contesto del riesame della direttiva relativa all'ordine europeo di indagine»⁷³.

La strategia *DigitalJustice@2030* – racchiusa nella Comunicazione della Commissione – ha alle spalle, oltre agli studi effettuati dal Consiglio, anche i risultati del confronto instaurato con gli Stati membri e numerosi *stakeholders* in occasione dei *forum* ad alto livello sul futuro della giustizia penale nell'UE, che si sono tenuti lungo tutto il 2025.

Dal *report* conclusivo di tali incontri si ricava che la maggioranza degli Stati membri supporta l'introduzione di norme che governino la partecipazione in videoconferenza nelle fattispecie *cross-border*, ove l'indagato o l'imputato si trovi nel territorio di un altro Stato⁷⁴. Una minoranza di Paesi, invece, ha manifestato scetticismo circa la

legge che: «Some evaluation teams suggested amending the Directive and broadening the scope of Article 24, while other evaluation teams invited the Commission to address the question from a more general perspective, also taking into account other instruments, since ensuring the remote participation of the accused person in a trial from another Member State is not (always) related to evidence gathering».

⁷² Commissione europea, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, DigitalJustice@2030*, cit.

⁷³ La Commissione aggiunge che «valuterà», anche in base all'esito dei negoziati sulla modifica della direttiva 2012/29/UE citata in precedenza, «la corrispondente necessità di includere norme volte ad agevolare la partecipazione a distanza delle vittime di reato nonché le necessarie garanzie».

⁷⁴ Cfr. *Report of the High-Level Forum on the Future of EU Criminal Justice*, consultabile al seguente indirizzo:

compatibilità della riforma legislativa con i principi fondamentali dei rispettivi ordinamenti interni, in particolare con riguardo al diritto dell'imputato di essere presente al processo e alle limitate deroghe che esso ammette. Alcuni degli Stati favorevoli alla novella hanno rimarcato l'importanza di assegnare al giudice la giusta discrezionalità nel disporre la videoconferenza – essendo quest'ultima suscettibile di rivelarsi, a seconda dei casi, più o meno appropriata – e di mantenere la presenza fisica dell'indagato o dell'imputato quale «*default rule*»⁷⁵. Rispetto alla sede in cui collocare le nuove regole, certi Stati auspicavano il loro inserimento nel quadro della direttiva o.e.i. – sulla scia poi seguita dalla Commissione – mentre altri esprimevano una preferenza per l'adozione di un atto normativo autonomo.

Un condivisibile punto di partenza della riflessione *de iure condendo* sembra essere che, a prescindere dalla forma che le istituzioni europee conferiranno alla regolamentazione della videoconferenza partecipativa, questa vada concepita come un istituto residuale, posto a tutela della persona accusata. Ciò sia che il videocollegamento rappresenti uno strumento meno invasivo del m.a.e. per assicurare la presenza in aula dell'accusato, in linea col principio di proporzionalità⁷⁶, e sia che

https://commission.europa.eu/document/download/606fof38-12f9-4893-8941-3ac835229bcd_en?filename=JUST_template_comingsoon_standard_16.pdf, 19 s.

⁷⁵ Il Consiglio degli Ordini Forensi d'Europa ha fornito un contributo decisivo allo svolgimento dei *forum*, compendiato nel documento intitolato “*CCBE contribution to the High-Level Forum on the Future of EU Criminal Justice*”, 8 October 2025, 51, nel quale, per quanto qui rileva, ammonisce che «*if there is a trend towards using videoconferencing for cost reasons, this could eventually result in it being the main or only form of access to a suspect held in custody in cross border cases*», sicché «*the use of videoconferencing should remain the exception to the main hearing of the case on its merits*». Per consultare il testo integrale del documento e per un primo commento allo stesso, si rinvia a L. Lupária, N. Canestrini, *Il contributo del CCBE all'High-Level Forum sul futuro della giustizia penale europea*, in www.sistemapenale.it, 28.1.2026.

⁷⁶ Già F. Siracusano, *Mandato di arresto europeo, e durata ragionevole del processo*, in *RIDPP* 2003, 926, auspicava un ricorso più frequente alla videoconferenza come alternativa al m.a.e.; pur muovendosi nel solco, illegittimo, della videoconferenza partecipativa tramite ordine europeo di indagine, il giudizio di proporzionalità sul trasferimento fisico dell'imputato per comparire dinanzi all'autorità giudiziaria richiedente, paragonato al ricorso al collegamento audiovisivo, non è estraneo alla nostra giurisprudenza di Cassazione: cfr., da ultima, Cass., 12.9.2023, n. 37474, in *CEDCass.*, m. 285776-01, secondo la quale il criterio di proporzione di cui all'art. 7 del d.lgs. 108/2017 non è violato allorquando sia stata disposta la consegna dell'imputato ai fini della partecipazione al procedimento a suo carico, dopo aver esperito senza successo mezzi meno invasivi della libertà personale, quali la videoconferenza, per mancanza del requisito consensuale (qui ricavato dall'omessa comparizione dell'imputato all'udienza a distanza precedentemente fissata); concorde, Id., 28.6.2024, n. 25560, che riguarda un mandato d'arresto europeo emesso dalla Corte d'appello di Palma di Maiorca per processare l'imputato, in relazione a un delitto per il quale la legislazione spagnola prevede la sua partecipazione obbligatoria al giudizio: in questa vicenda, la difesa eccepiva un difetto di proporzionalità del m.a.e., poiché non era stata prima tentata una strada meno invasiva, ossia la partecipazione in videoconferenza dell'accusato con ordine europeo di indagine. Inizialmente, la Cassazione descrive l'o.e.i. come «uno strumento tipicamente investigativo», che non potrebbe sostituire un mandato d'arresto europeo, nei casi in cui la legislazione dello

serva a evitare la celebrazione del giudizio *in absentia*⁷⁷, ovvero il continuo rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato detenuto all'estero, intenzionato a partecipare al processo⁷⁸.

L'uso del *video-link* a fini partecipativi andrebbe sempre sottoposto al consenso libero e informato dell'imputato, previo consulto con il proprio difensore⁷⁹. La volontà

Stato richiedente esiga la partecipazione dell'imputato al processo. D'altronde, dice la Corte, se in queste fattispecie fosse sempre utilizzabile l'o.e.i., «l'impiego del mandato d'arresto europeo per l'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale sarebbe di fatto precluso». Nondimeno – fatte queste condivisibili premesse – la Cassazione invita il giudice di merito a chiedere informazioni integrative alla Spagna, onde verificare se *ivi* sia giuridicamente e materialmente possibile procedere alla partecipazione a distanza dell'imputato al processo, per cui l'adozione del m.a.e. sarebbe proporzionata solo nell'eventualità di una risposta negativa; ancor più di recente, Cass., 16.7.2025, n. 26196, ha dichiarato inammissibile la doglianza proposta dal ricorrente per non essergli stato concesso il diritto di utilizzare la videoconferenza al posto di subire un m.a.e., allo scopo di assicurarne la presenza al processo da svolgere in Germania, a fronte dell'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare proveniente dal Tribunale di Monaco di Baviera: la Corte statuisce che, anche dopo la direttiva o.e.i., «è rimasto fermo il principio della piena legittimità del mandato di arresto europeo allorché una persona debba essere trasferita in un altro Stato membro ai fini di un procedimento penale pendente nei suoi confronti, anche solo per comparire dinanzi a un organo giurisdizionale ed essere processata, in conformità alla decisione quadro 2002/574/GAI del Consiglio»; a parere di C. De Luca, *Ordine europeo d'indagine e mandato d'arresto europeo per finalità investigative*, *op. cit.*, 6, «è proprio l'astratta previsione di due strumenti alternativi e idonei [m.a.e. ed o.e.i.] a realizzare il medesimo risultato – il trasferimento di una persona da uno Stato all'altro – che dovrebbe incentivare l'autorità ad esternare, in modo pur conciso, le finalità che intende perseguire con tale richiesta, evitando che una mancanza motivazionale sia intesa come spia di sproporzionalità», altrimenti diverrebbe sufficiente un singolo mezzo per soddisfare sia il *purpose of prosecution* che il *purpose of evidence gathering*.

⁷⁷ In questo senso, cfr. FRA, *Digitalising Justice: A Fundamental Rights-based Approach*, Vienna 2025, 10, dove viene sostenuto che «*use of videoconferencing also supports defence rights under Article 48 of the Charter, such as when the only alternative is to hold a trial in absentia*»; offre molti spunti interessanti sul rapporto tra videoconferenza e giudizio in assenza M. Panzavolta, *A Defendant's Right to Videoconference? Looking at Online Participation in Criminal Trials in a Different Light*, in *Tilburg Law Review* 2024, 29(2), 69 ss., il quale adotta una prospettiva inedita, interrogandosi sull'esistenza di un *diritto* dell'imputato a partecipare al processo da remoto; recentemente, supporta un intervento regolatorio delle istituzioni UE sulla partecipazione a distanza dell'accusato nella casistica *cross-border*, con l'obiettivo di scongiurare l'emissione di un m.a.e. sproporzionato o di sollevare l'imputato dagli oneri connessi alla trasferta nello Stato del processo, M. Careglio, *Remote participation in Criminal Trials: Identifying Gaps and Exploring Potential EU Intervention*, in *EuCLR* Vol. 15, 3/2025, 405 ss.

⁷⁸ Lo stesso F. Siracusano, *Mandato di arresto europeo*, *op. cit.*, 928 s., riteneva che la videoconferenza *ex art. 205-ter* NAttCcpp fosse l'unica soluzione per porre rimedio alla situazione in cui l'imputato fosse detenuto all'estero, volesse partecipare al processo e non fosse stato emesso un m.a.e. nei suoi confronti: l'art. 11 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 1959, infatti, consentiva il trasferimento temporaneo del detenuto solamente per ascoltarlo come testimone o sottoporlo a confronto, di guisa che, in mancanza del collegamento audiovisivo, il dibattimento doveva essere rinviato per legittimo impedimento dell'imputato; questo scenario potrebbe integrare, secondo la catalogazione di K. Kamer, *The Right to a Fair Online Hearing*, in *Human Rights Law Review* 2022, 22, 6, un'ipotesi di «*online hearing by necessity*», categoria che – sebbene pensata per le udienze tenutesi durante la pandemia da Covid-19 – si riferisce a quelle fattispecie in cui è realisticamente impossibile ottenere la presenza fisica di una persona in aula (d'altro canto, il rimedio praticabile sarebbe, in ogni caso, il rinvio dell'udienza).

⁷⁹ Cfr. CCBE *contribution to the High-Level Forum*, *op. cit.*, 51.

dell'accusato di partecipare a distanza dovrebbe essere accertata e rinnovata ogni udienza, cosicché non gli sia impedito di esercitare il diritto a presenziare fisicamente al dibattimento, anche sollecitando il suo trasferimento nello Stato del processo, se detenuto⁸⁰. Dopotutto, come già evidenziato, la partecipazione in presenza dell'imputato rimarrebbe il criterio cui sottostare⁸¹. Considerata l'intenzione degli Stati di valorizzare la discrezionalità del giudice nella decisione sulla videoconferenza, si potrebbe altresì elaborare una clausola simile a quella prevista nel nostro codice di rito dall'art. 146-bis co. 1-ter NAttCp, che permetta all'autorità giudiziaria dello Stato del processo di stabilire la comparizione fisica dell'imputato, qualora lo ritenga necessario alla luce delle circostanze del caso.

Per quegli ordinamenti – come la Germania o la Croazia – che obbligano l'accusato a presenziare fisicamente al giudizio, il nuovo atto legislativo potrebbe prevedere un meccanismo di cd. “*opt-out*”, sulla falsariga di quello già sperimentato nell'art. 10 parr. 9 e 10 della Convenzione di Bruxelles. Questa disposizione, da un lato, lasciava gli Stati parte liberi di accettare o meno le richieste di audizione in videoconferenza riguardanti l'imputato e, dall'altro, al momento delle procedure costituzionali per la ratifica della Convenzione, li autorizzava a depositare una dichiarazione – revocabile – con la quale comunicavano di rifiutare in generale l'esecuzione di tali audizioni. Nel campo delle rogatorie⁸², il *caveat* era dovuto principalmente alla scarsa fiducia allora riposta dal legislatore sovranazionale nella tecnologia audiovisiva⁸³; oggi, una prudenza analoga

⁸⁰ Non può essere nascosto che l'introduzione di questa prerogativa potrebbe incontrare le resistenze politiche, e ancor più economiche, degli Stati, quando la traduzione del detenuto non facesse seguito a un mandato di arresto europeo, perché – alla stregua di quanto accaduto nella causa C-325/24 (*Bissilli*) – ne difetterebbero i presupposti.

⁸¹ La rinuncia dell'imputato alla partecipazione fisica, per preferire quella in videoconferenza, comporta infatti che egli goda, innanzitutto, del diritto a essere presente di persona in aula, come rammenta K. Kamer, *The Right to a Fair Online Hearing*, *op. cit.*, p. 17; ciò significa che l'accusato potrebbe chiedere di partecipare in videoconferenza, essendogli garantita la presenza fisica in giudizio e giammai il contrario: si veda, tuttavia, C. eur., *Golubev c. Russia*, 9.11.2006, la quale ha valutato legittima la partecipazione in videoconferenza dell'accusato al giudizio d'appello, anche in ragione del fatto che lo stesso non aveva domandato di presenziare fisicamente – prerogativa consentita dalla legge nazionale – né si era opposto alla celebrazione dell'udienza in *video-link* nel corso del suo svolgimento.

⁸² Il meccanismo è stato riproposto anche nell'art. 9 parr. 8 e 9 del Secondo protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, con l'unica differenza che quest'ultimo include anche il sospettato tra i soggetti escutibili a distanza: cfr. *Explanatory Report to the Second Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters*, in *ETS no. 182*, par. 81 ss., 9.

⁸³ Secondo M.R. Marchetti, *L'assistenza giudiziaria internazionale*, cit., 223 s., nella Convenzione di Bruxelles, «la prudenza con cui si estende[va] all'imputato la possibilità di audizione in videoconferenza testimonia[va] il disagio del legislatore sovranazionale ad utilizzare, pure con riguardo alla persona sottoposta a procedimento, questa modalità»; ricorda che l'estensione della videoconferenza acquisitiva all'imputato nella Convenzione di

potrebbe risultare opportuna per rispettare le tradizioni costituzionali di taluni Stati membri in materia di partecipazione fisica dell'imputato alla fase del *trial*⁸⁴.

Va da sé che il *video-link* dovrebbe garantire alla persona collegata a distanza l'esercizio dei suoi diritti fondamentali, compreso quello di seguire il dibattimento – attivamente o passivamente – senza nessun tipo di ostacolo⁸⁵. A proposito, l'avvento della nuova regolamentazione potrebbe incoraggiare gli Stati membri a dotarsi di un protocollo tecnico uniforme sulla videoconferenza, composto di criteri condivisi a livello europeo sulla qualità e sull'interoperabilità della strumentazione impiegata, ancora più irrinunciabile quando la tecnologia veicoli la partecipazione dell'imputato⁸⁶. Dovrebbe infine essere tassativamente vietata ogni tipologia di videoconferenza cd. “diretta”, ossia attuata senza coinvolgere l'autorità giudiziaria dello Stato richiesto⁸⁷.

Sembra oramai giunto il momento affinché l'Unione europea superi una concezione dei collegamenti audiovisivi quali strumenti essenzialmente votati all'efficienza della cooperazione giudiziaria, per prediligere una più orientata alla comprensione dei

Bruxelles fu fortemente sostenuta dalla delegazione italiana, ma accolta solo in linea di principio, proprio a causa della facoltà per gli Stati di escluderne l'applicazione, Z. Secchi, *Classificazione delle rogatorie e atti rogabili*, in *Rogatorie penali e cooperazione giudiziaria internazionale*, a cura di G. La Greca, M.R. Marchetti, Torino 2003, p. 202.

⁸⁴ M. Careglio, *Remote participation in Criminal Trials*, op. cit., 408, confida, invece, che gli Stati, i quali impongono la presenza fisica dell'imputato al processo, «will be prepared to reconsider long-standing procedural traditions, however well-founded and lawful on a domestic level, in favour of ensuring fair and effective access to justice for defendants who cannot afford to travel repeatedly to another country – without forgetting that these individuals are presumed innocent until proven guilty».

⁸⁵ Occorre prestare la massima attenzione affinché «una lettura non formalistica del diritto alla presenza dell'imputato», che M. Lanotte, *Limiti al rifiuto di eseguire un ordine europeo di indagine per l'audizione in videoconferenza*, op. cit., 13, ricava dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia UE in tema di videoconferenza, non finisca per pregiudicare la posizione della persona sottoposta a processo in modo ancor più incisivo della stessa impossibilità di attivare la videoconferenza.

⁸⁶ La necessità di fissare *standard* tecnologici comuni per i sistemi di videoconferenza e di permettere l'interoperabilità tra gli stessi è emersa in parallelo a quella di disciplinare la partecipazione a distanza dell'imputato all'estero, seguendo sostanzialmente lo stesso *iter* istituzionale: da Council of the European Union, *Final report on the tenth round of mutual evaluations*, cit., 69; passando per il *Report of the High-Level Forum*, op. cit., 20; sino a Commissione europea, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, DigitalJustice@2030*, cit., 11; nel complesso, «migliorare l'interoperabilità delle videoconferenze (ad esempio requisiti, norme o strumenti comuni per lo svolgimento di udienze a distanza)» fa parte del Piano d'azione in materia di giustizia elettronica europea per il quadriennio 2024-2028, op. cit., 11.

⁸⁷ Quanto alle criticità che derivano dalle “*direct videoconferences*” rispetto all'assunzione probatoria, le quali possono ugualmente – se non addirittura con maggiore intensità – riferirsi alla partecipazione dell'imputato al processo, sia permesso un rinvio a N. Tronchin, *The Practice of “Direct Videoconferences” for the Taking of Testimonial Evidence in Cross-Border Cases*, in *Oñati Socio-Legal Series*, in corso di pubblicazione.

valori in gioco, capace di sfociare – ricorrendo i presupposti descritti – nel vero e proprio diritto dell'imputato alla presenza digitale al giudizio. Volendo ricorrere a una metafora, la ricostruzione sin qui svolta consente di raffigurare la videoconferenza transnazionale come un Giano bifronte: una faccia rivolta al passato, verso la tradizionale funzione probatoria; l'altra proiettata verso il futuro, nella prospettiva della partecipazione virtuale al dibattimento. L'obiettivo è ricondurla, mediante un intervento normativo, sotto l'ottica unitaria della tutela dei diritti fondamentali e dell'osservanza del principio del giusto processo regolato dalla legge.